

I venerdì dell'Avvocatura 2018/2019

La privacy: tra norma europea e norma canonica Analisi dei casi più ricorrenti in parrocchia

(slides aggiornate al 4 dicembre 2018)

don Lorenzo Simonelli

18-19 ottobre 2018 Curia Arcivescovile Piazza Fontana, 2 - Milano

Sommario

<u>SEZIONE I – Casistica e presentazione essenziale di parte della normativa</u>

- 1. <u>Casi concreti di ipotesi di raccolta e trattamento dei dati personali</u>
- 2. Nota interpretativa introduttiva
- 3. Questione preliminare: due ordinamenti, due norme, un unico ente ecclesiastico
- 4. <u>Il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto CEI 2018: come poterli applicare/osservare contemporaneamente</u>
- 5. <u>La struttura fondamentale della disciplina europea e canonica</u>
- 6. Tipologie di dati e di trattamento realizzate dall'ente ecclesiastico

<u>SEZIONE II – Le Linee Guida della CEI (giugno 2018) e le risposte all'OGLR Lombardia</u>

- 7. <u>Le precisazioni dell'Osservatorio Giuridico Legislativo Nazionale alle proposte di interpretazione</u> della normativa elaborato dall'Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale
- 8. <u>Le (prime) linee guida dell'Osservatorio Giuridico Legislativo Nazionale</u>
- 9. <u>Le informazioni da trasmettere all'Interessato per acquisire il suo Consenso informato</u>
- 10. Le Informazioni da trasmettere all'Interessato per permettergli di esercitare i propri diritti
- 11. Le formule per esprimere il Consenso informato

N.B. Il bollino giallo in alto a destra indica una slide particolarmente significativa.

Sezione I – Casistica e presentazione essenziale della normativa ad uso delle parrocchie

SEZIONE I

Casistica e presentazione essenziale della normativa

ad uso delle parrocchie

(in queste slides non si tratta di alcuni istituti fondamentali della Riforma,

per es. il Registro del Trattamento, il Responsabile della protezione dei dati, il co-titolare)

Paragrafo I

Casi concreti di ipotesi di raccolta e trattamento
dei dati personali per finalità relative
alle «attività di religione o culto» e alle «attività diverse»

	Casi di raccolta e trattamento dei dati personali (e sensibili)	Si applica il Regolamento UE	Si applica il Decreto CEI 2018	Serve il Consenso	Serve l'Informativa o almeno una formula breve in calce al modulo compilato dall'Interessato per conferire i dati personali	Altra base giuridica che rende legittimo il trattamento quando non è prescritto/dato il consenso dell'Interessato
1	Raccolta dei dati personali per la compilazione dei Registri Canonici in occasione della celebrazione dei sacramenti su richiesta dall'Interessato (sono inclusi anche i dati personali dei terzi che intervengono nella celebrazione del sacramento),	ex artt. 9 e 91	SI	NO (serve il Consenso se i dati sono comunicati all'esterno della Chiesa Cattolica; tuttavia tale comunicazione dei dati presenti nei Registri Canonici non è consentita dall'ordinamento canonico)	e che i dati non saranno comunicati all'esterno. Se si raccoglie il consenso	
2	Conservazione dei dati personali inseriti nei Registri Canonici (escludendo qualsiasi comunicazione all'esterno) qualora l'Interessato chieda la loro cancellazione e segua – per decisione dell'Ordinario – l'annotazione della richiesta a margine dell'atto.	ex artt. 9 e 91 Regolamento	SI	NO		Art. 4, § 1, lett. c) «il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento» ed e), Decreto CEI 2018 «Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, []».
3	Raccolta dei dati personali del nucleo familiare destinati a costituire l'anagrafe parrocchiale (limitando i dati raccolti a quelli necessari per identificare e dare notizie delle attività/iniziative promosse dalla parrocchia che interessano i membri della famiglia).	ex artt. 9 e 91 Regolamento	SI	NO (serve il Consenso se i dati sono comunicati all'esterno)	Informativa	

	Casi di raccolta e trattamento dei dati personali (e sensibili)	Si applica il Regolamento UE	Si applica il Decreto CEI 2018	Serve il Consenso	Serve l'Informativa o almeno una formula breve in calce al modulo compilato dall'Interessato per conferire i dati personali	Altra base giuridica che rende legittimo il trattamento quando non è prescritto/dato il consenso dell'Interessato
4	Mailing list parrocchiale costituita dai dati personali acquisiti prima del 25 maggio 2018 ed utilizzata per inviare notizie, informazioni, comunicazioni e documenti relativi alle attività promosse dalla parrocchia.	ex artt. 9 e 91 Regolamento	SI	NO (serve il Consenso se i dati sono comunicati all'esterno)	Formula breve in calce alle mail inviate che indica la normativa di riferimento, che i dati non saranno comunicati all'esterno e la modalità per ottenere la cancellazione dei propri dati. Se si raccoglie il Consenso occorre l'Informativa.	
5	Raccolta dei dati personali (cognome, nome, telefono personale, mail personale, incarico ecclesiale) di coloro che prestano servizio in parrocchia e loro utilizzo per elaborare un elenco o un albo o un annuario da diffondere solo tra i membri dei gruppi parrocchiali.	ex artt. 9 e 91 Regolamento	SI	NO, purché l'elenco o l'albo o l'annuario sia destinato solo a coloro che prestano servizio in parrocchia SI, se l'elenco o l'albo o l'annuario è diffuso ad extra (sia cartaceo, sia online)	Informativa	
6	Raccolta dei dati personali in vista della pubblicazione on line (o diffusa con strumenti cartacei, per es. il bollettino) dell'elenco di tutti coloro che in parrocchia prestano servizio assumendo ruoli che hanno in sé una naturale dimensione pubblica (membri consiglio pastorale parrocchiale, catechisti, educatori in oratorio, gruppo Caritas).	ex artt. 9 e 91 Regolamento	SI	NO, a condizione che non siano pubblicati telefono e mail personale (è possibile pubblicare cognome, nome, incarico, telefono e mail istituzionali riferiti alla parrocchia)	Informativa	6

0	Casi di raccolta e trattamento dei dati personali (e sensibili)	Si applica il Regolamento UE	Si applica il Decreto CEI 2018	Serve il Consenso	Serve l'Informativa o almeno una formula breve in calce al modulo compilato dall'Interessato per conferire i dati personali	Altra base giuridica che rende legittimo il trattamento quando non è prescritto/dato il consenso dell'Interessato
7	Raccolta dei dati personali dei minorenni in occasione dell'iscrizione al percorso dell'iniziazione cristiana e/o oratorio e/o percorso preadolescenti e adolescenti (limitando i dati personali raccolti a quelli necessari per gestire l'attività).	NO, ex artt. 9 e 91 Regolamento UE 679/16	SI	NO (serve il Consenso se i dati sono comunicati all'esterno)	Informativa	
8	Raccolta dei dati personali dei minorenni in occasione dell'iscrizione al grest (limitando i dati personali raccolti a quelli necessari per gestire l'attività).	ex artt. 9 e 91	SI	NO (serve il Consenso se i dati sono comunicati all'esterno)	Informativa	
9	Pubblicazione delle <mark>foto</mark> <mark>e dei video che</mark> ritraggono i minorenni.	SI	SI	SI (serve la sottoscrizione di entrambi i genitori)	Informativa	
10	Pubblicazione delle <mark>foto e dei video che ritraggono i maggiorenni</mark>	SI	SI	SI	Informativa	

0	Casi di raccolta e trattamento dei dati personali (e sensibili)	Si applica il Regolamento UE	Si applica il Decreto CEI 2018	Serve il Consenso	Serve l'Informativa o almeno una formula breve in calce al modulo compilato dall'Interessato per conferire i dati personali	Altra base giuridica che rende legittimo il trattamento quando non è prescritto/dato il consenso dell'Interessato
11	Raccolta dei dati personali in occasione delle iscrizioni alle iniziative culturali, ricreative, turistiche, sportive – cioè le attività non riconducibili a quelle di religione o culto ex art. 16, lett. a), L. n. 222/85 – promosse dalla parrocchia o dalla diocesi (limitando i dati personali raccolti a quelli necessari per gestire l'attività).	SI	SI	NO (serve il Consenso se i dati sono comunicati all'esterno)	Informativa	Art. 6, co. 1, lett. b) Regolamento UE «Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso».
12	Raccolta dei dati personali in occasione delle iscrizioni alle iniziative riconducibili alle attività di religione o culto ex art. 16, lett. a), L. n. 222/85 – promosse dalla parrocchia o dalla diocesi (limitando i dati personali raccolti a quelli necessari per gestire l'attività).	NO	SI	NO (serve il Consenso se i dati sono comunicati all'esterno)	Informativa	Art. 6, co. 1, lett. b) Regolamento UE «Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso».
13	Trasmissione al MIUR, all'ATS, al Comune dei dati dei bambini iscritti alla scuola paritaria della parrocchia.	SI	SI	NO		Art. 6, co. 1, lett. c) Regolamento UE II trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

0	Casi di raccolta e trattamento dei dati personali (e sensibili)	Si applica il Regolamento UE	Si applica il Decreto CEI 2018	Serve il Consenso	Serve l'Informativa o almeno una formula breve in calce al modulo compilato dall'Interessato per conferire i dati personali	Altra base giuridica che rende legittimo il trattamento quando non è prescritto/dato il consenso dell'Interessato
14	Trasmissione al Comune dei dati anagrafici di una persona che viene assistita dal Centro Caritas parrocchiale su richiesta (legittima) del Comune.	SI	SI	NO		Art. 6, co. 1, lett. c) Regolamento UE II trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
15	Trasmissione all'ATS dell'elenco dei bambini iscritti alla scuola paritaria parrocchiale al fine di verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale.	SI	SI	NO		Art. 6, co. 1, lett. c) Regolamento UE II trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
16	Trasmissione alla pubblica amministrazione (per es. Sistema Sanitario Nazionale) dei dati personali di coloro che sono assistiti all'interno delle attività sanitarie e socio-assistenziali gestite dagli enti ecclesiastici.	SI	SI	NO		Art. 6, co. 1, lett. c) Regolamento UE II trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

Paragrafo II

Nota interpretativa introduttiva

Quanto esposto nelle slides

è una proposta interpretativa provvisoria e sperimentale

per applicare le norme comunitarie e canoniche in tema di Privacy,
e consentire agli enti ecclesiastici «titolari del trattamento» dei dati
(diocesi, parrocchie, istituti di vita consacrata, fondazioni,
associazioni di fedeli seminari, istituti di studio ...)
di risolvere questioni concrete e quotidiane agendo secundum legem.

Pertanto, le soluzioni proposte potranno essere riviste alla luce

delle indicazioni che saranno date dagli enti/organismi competenti

(comunitari, nazionali e ecclesiali).

Paragrafo III

Questione preliminare:

due ordinamenti, due norme, un unico ente ecclesiastico

L'ente ecclesiastico è un unico soggetto
Tenuto, pertanto, ad osservare – in contemporanea –
sia la disciplina canonica, sia quella statale/europea



Regolamento UE 2016/679

Questi due testi normativi <u>non sono completamente identici,</u> benché lo siano alcuni articoli fondamentali

Questione preliminare:

l'ente ecclesiastico può osservare – in contemporanea – due discipline non identiche?

oppure, come dice la parabola,

"Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro; oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro"

Nel 1984, in occasione della Revisione del Concordato Lateranense, lo Stato e la Chiesa italiana hanno elaborato assieme un'unica serie di norme per la disciplina degli enti e dei beni ecclesiastici

MA

in quell'occasione lo stesso articolato è confluito sia nella L. 222/85 (norma statale) sia nel Decreto del Segretario di Stato del 3 giugno 1985 (norma canonica)

IN QUESTO CASO

osservando la norma di un ordinamento si osserva anche quella dell'altro ordinamento

Paragrafo IV

È necessario e/o possibile

applicare/osservare

contemporaneamente

il Regolamento UE 2016/679 ed il Decreto CEI 2018?

Dal 25 maggio 2018 in Italia sono in vigore due *corpus* normativi: quello europeo – Regolamento UE 2016/679 quello canonico – Decreto CEI 2018

Questione: la loro applicazione è concorrente oppure, almeno per alcuni ambiti, la norma europea non è cogente per l'EECR?

Rego	lamento	UE	2016	/679
1 (CBC	idi i i Ci i Co		2010	

Considerando 10

Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri. È opportuno assicurare un'applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l'Unione. [...]

In combinato disposto con la legislazione generale e orizzontale in materia di protezione dei dati che attua la direttiva 95/46/CE gli Stati membri dispongono di varie leggi settoriali in settori che richiedono disposizioni più specifiche. Il presente regolamento prevede anche un margine di manovra degli Stati membri per precisarne le norme, anche con riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali («dati sensibili»). In tal senso, il presente regolamento non esclude che il diritto degli Stati membri stabilisca le condizioni per specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con maggiore precisione le condizioni alle quali il trattamento di dati personali è lecito.

Decreto CEI 2018

Articolo 1 - Finalità

- § 1. La presente normativa è diretta a garantire che il trattamento dei dati (di seguito denominati "dati personali") relativi ai fedeli, agli enti ecclesiastici, alle aggregazioni ecclesiali, nonché alle persone che entrano in contatto con i medesimi soggetti, si svolga nel pieno rispetto del diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza riconosciuto dal can. 220 del codice di diritto canonico e del can. 23 del codice dei canoni delle Chiese orientali.
- § 2. Il presente decreto (di seguito Decreto) si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

Can. 11

Alle leggi puramente ecclesiastiche sono tenuti i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, e che godono di sufficiente uso di ragione e, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto, hanno compiuto il settimo anno di età.

La risposta alla domanda circa la possibilità di applicare in contemporanea

i due testi normativi non può che emergere dall'interpretazione dei medesimi testi normativi.

Sono, infatti, le norme stesse a fissare limiti e condizioni della loro applicazione.

<u>1° dato</u> L'art. 91 del Regolamento UE riconosce uno «spazio di libertà» alle chiese, purché diano precise garanzie di tutela della privacy.

Regolamento UE 2016/679

Articolo 91 - Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose (C165)

- 1. Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, corpus completi di norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento, tali corpus possono continuare ad applicarsi purché siano resi conformi al presente regolamento.
- 2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano i corpus completi di norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette al controllo di un'autorità di controllo indipendente che può essere specifica, purché soddisfi le condizioni di cui al capo VI del presente regolamento.

Considerando 165

Il presente regolamento rispetta e non pregiudica lo status di cui godono le chiese e le associazioni o comunità religiose negli Stati membri in virtù del diritto costituzionale vigente, in conformità dell'articolo 17 TFUE.

Decreto CEI 2018

Prot. n. 389/2018

DECRETO

La Conferenza Episcopale Italiana, nella 71° Assemblea Generale, svoltasi a Roma dal 21 al 24 maggio 2018, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza qualificata il "Decreto generale" che contiene le disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali.

Con il presente Decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea Generale, dopo aver ottenuto la debita "recognitio" della Santa Sede in data 23 maggio 2018 con Decreto n. 757/2005 della Congregazione per i Vescovi, in conformità al can. 455, § 3, del Codice di diritto e ai sensi dell'art. 27, lett. f, dello Statuto della C.E.I. promulgo l'allegato "Decreto generale".

Ai sensi dell'art. 16, § 3, dello Statuto C.E.I. stabilisco che tale "Decreto generale" entri in vigore al momento della pubblicazione del presente Decreto di promulgazione sul sito web della Conferenza Episcopale Italiana, alla quale farà seguito anche la pubblicazione nel Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana.

Roma, 24 maggio 2018.

[continua]

Qualcosa di simile era previsto dall'art. 26, co. 3, lett. a) e dall'art. 181, co. 6, D.Lgs. n. 196/03

1° dato L'art. 91 del Regolamento UE riconosce uno «spazio di libertà» alle chiese, purché diano precise garanzie di tutela della privacy.

Regolamento UE 2016/679	Decreto CEI 2018
	La 71 Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana approva il seguente
	DECRETO GENERALE
	DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA BUONA FAMA E ALLA RISERVATEZZA
	RITENUTO che è opportuno dare più articolata regolamentazione al diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza riconosciuto dal can. 220 del codice di diritto canonico e dal can. 23 del codice dei canoni delle Chiese orientali (CCEO) (1);
	CONSIDERATO CHE
	• la Chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali;
	• tale attività si svolge nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali;
	• l'esigenza di proteggere il diritto alla riservatezza rispetto a ogni forma di acquisizione, conservazione e utilizzazione dei dati personali è avvertita con sensibilità sempre crescente dalle persone e dalle istituzioni;
	• la protezione dei dati personali è disciplinata negli Stati membri dell'Unione Europea dal Regolamento (UE) 2016/679 (3), fatte salve le integrazioni da parte del diritto nazionale consentite dallo stesso;
	• ai sensi dell'articolo 17, n. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea "L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale";

Qualcosa di simile era previsto dall'art. 26, co. 3, lett. a) e dall'art. 181, co. 6, D.Lgs. n. 196/03

2° dato

Il Regolamento UE

- vieta in generale il trattamento dei dati personali che rivelano le convinzioni religiose,
- ma consente il loro trattamento in presenza di precise condizioni/circostanze.

Regolamento UE 2016/679

Articolo 9

Trattamento di categorie particolari di dati personali

- 1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. (C51)
- 2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: (C51, C52)
- a) l'Interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'Interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
- b) [in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale];
- c) [per tutelare un interesse vitale dell'Interessato o di un'altra persona fisica];
- d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'Interessato;
- e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'Interessato;
- f) [in sede giudiziaria];
- g) [per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri];
- h) [per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro];
- i) [il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità Pubblica];
- j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato.

Alla luce degli artt. 9 e 91 del Regolamento UE

preso atto che

- la Chiesa cattolica è un ordinamento giuridico indipendente e sovrano (cf art. 7, co. 1, Costituzione),
- il Regolamento UE prevede ambiti di «libertà» (artt. 9 e 91),
- è vigente il Decreto Generale CEI 2018,

si può ritenere che:

- 1) nell'ipotesi che l'ente ecclesiastico tratti dati personali e/o religiosi SOLO per finalità inerenti alle attività di "religione o culto" (cf elenco art. 16 lett. a, L. 222/85), SENZA divulgarle all'esterno, si possa applicare SOLO il Decreto Generale della CEI,
- 2) nell'ipotesi, invece, che <u>manchi anche una sola delle condizioni/circostanze</u> di cui al punto a), l'ente ecclesiastico debba osservare anche il Regolamento UE 679/16.

In altre parole

Tenuto conto del combinato disposto dell'art. 91 e dell'art. 9 del Regolamento UE e dell'art. 7 della Costituzione, si può ritenere che:

- il trattamento dei dati personali e/o religiosi dei fedeli e di coloro che hanno regolari contatti con la Chiesa Cattolica,
- nell'ambito di attività di religione o culto,
- quando non comunicati all'esterno,

possa svolgersi osservando le <u>SOLE</u> norme del Decreto Generale della CEI 2018

[esplicitazione dei motivi che giustificano – sempre in via provvisoria – la conclusione]

Tenuto conto del combinato disposto dell'art. 91 e dell'art. 9 del Regolamento UE e dell'art. 7 della Costituzione, si può ritenere che:

- il trattamento dei dati personali e/o religiosi dei fedeli e di coloro che hanno regolari contatti con la Chiesa Cattolica (cf art. 9 «i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo»),
- trattati nell'ambito di attività di religione o culto (cf art. 9 «a motivo delle sue finalità»),
- quando non comunicati all'esterno (cf art. 9)

possa svolgersi osservando le <u>SOLE</u> norme del Decreto Generale CEI 2018.

Paragrafo V

La struttura fondamentale della normativa europea e canonica:

- 1. i dati personali e quelli che rivelano le convinzioni religiose
- 2. il trattamento
- 3. il titolare del trattamento
- 4. la *liceità* del trattamento
- 5. il consenso e le altre basi giuridiche
- 6. l'informativa

(in queste slides rimangono inevasi altri temi fondamentali, per es. il *Registro del trattamento* e il *Responsabile della sicurezza dei dati* e il *co-titolare*, in quanto in questa sede si intende offrire una prima introduzione per cominciare ad osservare – nella sostanza – le normative).

	La struttura fondamentale della disciplina europea e canonica
1.	I dati «personali» e quelli che «rivelano le convinzioni religiose»

Quali tipologie di dati sono protetti dalla normativa comunitaria e canonica?

I dati «personali»

Decreto CEI 2018 - art. 2

personale»: qualsiasi informazione 1) «dato riguardante un ente ecclesiastico, un'aggregazione ecclesiale, una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

Regolamento UE 2016/679 – art. 4

«dato qualsiasi informazione 1) personale»: riguardante una persona fisica identificata o identificabile («Interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica. fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30)

Sono dati «personali»

- 1) cognome e nome + gli elementi che permettono di distinguere una persona dall'altra (data di nascita o residenza o codice fiscale o incarico ...),
- 2) cognome e nome + fotografia/video,
- 3) cognome e nome + relazione con eventi,
- 4) cognome e nome + telefono/mail,
- 5) cognome e nome + telefono/mail personali + incarico ecclesiale

È lecito il trattamento dei dati «personali», anche senza aver acquisito il consenso, se i dati sono stati resi «manifestamente» pubblici dall'Interessato oppure

se indicano solo l'incarico ecclesiale della persona (senza indicare il telefono/mail personali)

Le particolari categorie di dati (Art. 9 Regolamento) [precedente denominati «dati sensibili»]

Il Regolamento UE distingue all'interno dei dati personali («qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile») quelli particolarmente sensibili (Considerando nn. 10 e 51) in quanto capaci di «rivelare le convinzioni religiose dell'Interessato» (art. 9).

La disciplina per il trattamento dei dati «particolari» (per es. religiosi e di salute) art. 9, co. 2, Regolamento UE

- 1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- 2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi
- a) L'Interessato presta il consenso esplicito [...];
- b) Il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'Interessato in materia di lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale [...];
- c) Il trattamento è necessario per tutela un interesse vitale dell'Interessato o di un'altra persona fisica [...];
- d) «il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, [...] altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità [...] religiose [...], a condizione che il trattamento riquardi unicamente
 - 1) i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo
 - 2) a motivo delle sue finalità e
 - 3) che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'Interessato»;
- e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'Interessato [...]



Finora né la norma (vigente e precedente), né decisioni del Garante lo precisano.

Alla luce dell'interpretazione dell'Accordo di Revisione si potrebbe ritenere che:

siano in	grado	di rivel	are le	convinzioni	religiose	İ
dati che a	attesta	no:				

- l'adesione alla Chiesa Cattolica (tutti i dati presenti nei Registri Canonici),
- la partecipazione alle iniziative "religiose" della Chiesa Cattolica (catechesi, oratorio, grest, campi scuola, iniziative educative rivolte ai ragazzi/giovani),
- la partecipazione agli organismi della vita ecclesiale (Consiglio Pastorale, Consiglio Affari Economici, altre commissioni parrocchiali, comitati etico/religiosi),
- ...


NON siano in grado di rivelare le convinzioni religiose i dati che attestano solo:

- l'iscrizione alle attività culturali promosse della Chiesa Cattolica (convegni, mostre, sale della Comunità),
- l'esistenza di un rapporto di tipo lavorativo (o collaborazioni simili) con enti ecclesiastici,
- l'iscrizione alle scuole cattoliche,
- l'esistenza di un rapporto contrattuale avente ad oggetto servizi resi attraverso attività economiche gestite dagli enti ecclesiastici (case di cura, ospedali, case di riposo, consultori familiari, centri di accoglienza),
- l'abbonamento a riviste e giornali editi da enti ecclesiastici,
- l'erogazione di offerte anche per attività di solidarietà e/o di carità,
- ..

2. Il «Trattamento»

Il trattamento

Decreto CEI 2018 – art. 2	Regolamento UE 2016/679 – art. 4
2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come • la raccolta, • la registrazione, • l'organizzazione, • la strutturazione, • la conservazione, • l'adattamento o la modifica, • l'estrazione, • la consultazione, • luso, • la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, • il raffronto o l'interconnessione, • il raffronto o l'interconnessione, • la limitazione, • la cancellazione o la distruzione.	2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come • la raccolta, • la registrazione, • l'organizzazione, • la strutturazione, • la conservazione, • l'adattamento o la modifica, • l'estrazione, • la consultazione, • la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, • il raffronto o l'interconnessione, • la limitazione, • la cancellazione o la distruzione.





Decreto CEI 2018 – art. 2	Regolamento UE 2016/679 – art. 4
giuridica, il servizio o altro organismo che,	7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

La responsabilità del Titolare del trattamento

Decreto CEI 2018 – art. 14	Regolamento UE 2016/679 – art. 24
§ 1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente decreto e alle norme canoniche.	1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

Il Responsabile del trattamento

Decreto CEI 2018 – art. 2	Regolamento UE 2016/679 – art. 4
8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;	8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
	Regolamento UE 2016/679 – art. 28
	3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Il Responsabile del trattamento

- Questo figura è nuova ed è definita dalla legge: è il soggetto (fisico o giuridico) che tratta i dati «per conto del Titolare», di norma su suo incarico.
- I rapporti tra il Titolare ed i Responsabile sono determinati da un accordo/contratto (gratuito od oneroso); l'accordo deve indicare anche il modo ed i limiti che deve osservare il Responsabile nel trattare i dati. Alla fine dell'incarico il Responsabile deve restituire i dati al Titolare e, di norma, non può trattenerli.
- Il Titolare rimane responsabile verso l'Interessato delle violazioni perpetrate dal Responsabile del trattamento.

Alcune figure di Responsabile del trattamento «per conto della parrocchia»:

- il commercialista,
- 2) il servizio di paghe e contributi,
- 3) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. n. 81/08),
- 4) l'ente che gestisce il server ed assicura i servizi in cloud (dipende, però, dal tipo di servizio assicurato).



Decreto CEI 2018 – art. 20	Regolamento UE 2016/679 – art. 32
§ 2. Ogni operatore che ha accesso stabile ai dati raccolti da soggetti dell'ordinamento canonico o da essi legittimamente posseduti deve impegnarsi, prima di assumere l'incarico, a mantenere il segreto circa i medesimi dati con promessa formale davanti al titolare del trattamento. L'obbligo del segreto rimane integro anche dopo la cessazione dall'incarico.	4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

La figura dell'Autorizzato è del tutto differente rispetto a quella del Responsabile del trattamento.

L'Autorizzato (già conosciuto come Incaricato) agisce quale collaboratore del Titolare del trattamento, di norma non assume un ruolo rilevante *ad extra* ma risponde verso il Titolare per aver mal eseguito il compito ricevuto ed aver provocato danni al Titolare.

È necessario che il Titolare del trattamento consegni ai suoi collaboratori un documento che illustra le "modalità" che devono essere osservate nel trattare i dati.

Alcune figure di Autorizzato (Incaricato) al trattamento:

- 1) gli addetti alla segreteria parrocchiale, dell'oratorio, della scuola dell'infanzia ...,
- 2) le catechiste ed i responsabili dell'oratorio,
- 3) i responsabili dei gruppi parrocchiali
- 4) .

Il Titolare del trattamento e alcune attività sovraparrocchiali

- Poiché il decanato, il vicariato, le comunità pastorali, le unità pastorali sono soggetti canonici che non hanno riconoscimento civile (non sono, infatti, enti ecclesiastici), si pone il problema di chi sia il Titolare del trattamento in ambito civile (in ambito canonico sono questi stessi enti ma, come detto, tale status non rileva nell'ordinamento civile).
- La soluzione più semplice è quella che riconosce la titolarità del trattamento in capo ad una delle parrocchie del decanato, del vicariato, della comunità pastorale, dell'unità pastorale.
- Dunque, la raccolta dei dati personali per iniziative che sono promosse dal decanato (pellegrinaggi, ritiri, eventi formativi, percorsi di catechesi sovraparrocchiali ...) non può essere formalmente ricondotta al decanato e ciò deve emergere con chiarezza e senza equivoci dall'intestazione del modulo utilizzato per l'iscrizione e per trasmettere l'informativa

Esempio:

Parrocchia Santa Maria del Suffragio - Milano Pastorale Giovanile decanato «XXX»

Pellegrinaggio 14enni a Roma

La medesima chiarezza deve aversi qualora la raccolta dei dati avvenga attraverso un form inserito in una pagina web.

4. La «liceità» del trattamento



Decreto CEI – art. 3 Principi applicabili al trattamento dei dati

- § 1. I dati personali devono essere:
- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'Interessato;
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che il trattamento non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione o a fini storici o statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per l'arco di tempo necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi se trattati esclusivamente a fini di archiviazione, o a fini storici o statistici, fatta salva l'attuazione delle misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente decreto generale a tutela dei diritti e delle libertà dell'Interessato;
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
- § 2. Il titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 8, § 3 del Decreto è competente per il rispetto del § 1 del presente articolo e in grado di comprovarlo.

Regolamento UE – art. 5 Principi applicabili al trattamento di dati

- 1. I dati personali sono: (C39)
- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'Interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'Interessato («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
- 2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).

Il trattamento non può che avvenire in modo lecito

Decreto CEI – art. 3 Principi applicabili al trattamento dei dati	Regolamento UE – art. 5 Principi applicabili al trattamento di dati
§ 1. I dati personali devono essere:	1. I dati personali sono: (C39)
a) trattati in modo <u>lecito</u> , <u>corretto e trasparente</u> nei confronti dell'Interessato;	a) trattati in modo <u>lecito</u> , <u>corretto e trasparente</u> nei confronti dell'Interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

Cosa si intende per «liceità del trattamento»

Considerando 39

Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere lecito e corretto. Dovrebbero essere trasparenti per le persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che li riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati. Il principio della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro.

Considerando 40

Perché sia lecito, il trattamento di dati personali dovrebbe fondarsi sul consenso dell'Interessato o su altra <u>base</u> legittima prevista per legge dal presente regolamento o dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel presente regolamento, tenuto conto della necessità di ottemperare all'obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto o della necessità di esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o di esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

A quali condizioni è possibili trattare i dati personali? Adeguati e non eccedenti

Decreto CEI – art. 3 Principi applicabili al trattamento dei dati	Regolamento UE – art. 5 Principi applicabili al trattamento di dati
§ 1. I dati personali devono essere:	1. I dati personali sono: (C39)
a) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;	a) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

Questo requisito intende evitare che si raccolgano dati personali sproporzionati – per quantità e qualità – rispetto alle finalità che sono alla base del trattamento.

5. Il «consenso» e le altre «basi giuridiche»



Le «basi giuridiche» del trattamento		
Decreto CEI – art. 4 Liceità del trattamento di dati personali	Regolamento UE – art. 6 Liceità del trattamento di dati personali «religiosi»	
§ 1. Il trattamento è lecito in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) l'Interessato, o l'esercente la responsabilità genitoriale sull'Interessato qualora minore, hanno espresso liberamente, specificamente, in maniera informata e inequivoca, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, il consenso al trattamento dei dati personali dell'Interessato per una o più specifiche finalità. []; b) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo, previsto dalle norme canoniche o dalle norme civili, al quale il titolare del trattamento è soggetto; c) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Si considerano di interesse pubblico le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali tra le autorità pubbliche e le Chiese, le associazioni o le comunità religiose. È effettuato per motivi di interesse pubblico il trattamento di dati personali a cura di autorità pubbliche allo scopo di realizzare fini, previsti dal diritto costituzionale o dal diritto internazionale pubblico, di associazioni religiose ufficialmente riconosciute. Il trattamento deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato; d) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici []; e) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'Interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'Interessato è un minore;	 Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (C40) a) l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; (C42, C43) b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; (C44) c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; (C45) d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'Interessato o di un'altra persona fisica; (C46) e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (C45, C46) f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'Interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'Interessato è un minore. (C47-C50) La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti. 	
f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;		

g) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'Interessato.



Regolamento UE – art. 6 Dati personali

Regolamento UE – art. 9 Particolari categorie di dati personali:

- origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale,
- · dati genetici, dati biometrici,
- dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
- 1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (C40)
- a) l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; (C42, C43)
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; (C44)
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; (C45)
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'Interessato o di un'altra persona fisica; (C46)
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (C45, C46)
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'Interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'Interessato è un minore. (C47-C50)

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

- 2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: (C51, C52)
- a) l'Interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, [...];
- b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'Interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo [...];
- c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'Interessato o di un'altra persona fisica qualora l'Interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'Interessato;
- e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'Interessato;
- f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria [...];
- g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, [...]; (C55, C56)
- h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;
- i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'Interessato, in particolare il segreto professionale; (C54)
- j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato.

I requisiti del Consenso

Decreto CEI – art. 4 Liceità del trattamento

- § 1. Il trattamento è lecito in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- a) l'Interessato, o l'esercente la responsabilità genitoriale sull'Interessato qualora minore, hanno espresso liberamente, specificamente, in maniera informata e inequivoca, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, il consenso al trattamento dei dati personali dell'Interessato per una o più specifiche finalità. [...];

[...]

§ 2. Con riguardo alla lettera a) del § 1, il titolare del trattamento avrà cura di approntare i mezzi più opportuni al fine di poter dimostrare che l'interessato, o l'esercente la responsabilità genitoriale sull'interessato qualora minore, abbiano acconsentito al trattamento, in particolare attraverso una dichiarazione di consenso predisposta dallo stesso titolare del trattamento in una forma comprensibile e facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole abusive.

Regolamento UE – art. 6 Liceità del trattamento

- 1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (C40)
- a) l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; (C42, C43)

Considerando 40

Per i trattamenti basati sul consenso dell'Interessato, il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di dimostrare che l'Interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un'altra questione dovrebbero esistere garanzie che assicurino che l'Interessato sia consapevole del fatto di esprimere un consenso e della misura in cui ciò avviene. In conformità della direttiva 93/13/CEE del Consiglio (10) è opportuno prevedere una dichiarazione di consenso predisposta dal titolare del trattamento in una forma comprensibile e facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole abusive. Ai fini di un consenso informato, l'Interessato dovrebbe essere posto a conoscenza almeno dell'identità del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali. Il consenso non dovrebbe essere considerato liberamente espresso se l'Interessato non è in grado di operare una scelta autenticamente libera o è nell'impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizio.

Considerando 43

Per assicurare la libertà di espressione del consenso, è opportuno che il consenso non costituisca un valido presupposto per il trattamento dei dati personali in un caso specifico, qualora esista un evidente squilibrio tra l'Interessato e il titolare del trattamento, specie quando il titolare del trattamento è un'autorità pubblica e ciò rende pertanto improbabile che il consenso sia stato espresso liberamente in tutte le circostanze di tale situazione specifica. Si presume che il consenso non sia stato liberamente espresso se non è possibile esprimere un consenso separato a distinti trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione.

6. La «Informativa»

L'Informativa

Decreto CEI – art. 6 Informazioni all'Interessato

§ 1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'Interessato tutte le informazioni di cui ai §§ 4 e 5 del presente articolo e le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'Interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'Interessato.

Regolamento UE – art. 12 Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'Interessato

1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'Interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'Interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'Interessato.

Contenuto dell'Informativa

Decreto CEI - art. 6, co. 4

Regolamento UE – art. 12, co. 1 e 2

§ 4. In caso di raccolta presso l'interessato, il titolare del trattamento, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, rende noto all'interessato che i dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa canonica e gli fornisce le seguenti informazioni:

l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;

- a) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove designato ai sensi dell'articolo 18 del Decreto;
- b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento ai sensi dell'articolo 4 del Decreto;
- c) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali.

Inoltre, il titolare del trattamento trasmette le informazioni relative a:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali ai sensi dell'articolo 7, § 1 e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento ai sensi dei §§ 2 e 3 dell'articolo 7 e del § 8 dell'articolo 8 del Decreto;
- c) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;
- d) se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- e) l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, salvo quanto previsto dall'articolo 8, § 8, del Decreto.

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento [...];
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati [...];
- f) [...].
- 2. [...] il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento [...];
- c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento [...];
- d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Excursus: tipologie di dati e di trattamento realizzate dall'ente ecclesiastico

Paragrafo VI

Le finalità del trattamento e le attività dell'ente ecclesiastico:

- 1. dati trattati per le «attività di religione o culto»
- 2. dati trattati per le «attività diverse»

Excursus: tipologie di dati e di trattamento realizzate dall'ente ecclesiastico



Attività di religione o culto	Attività diverse
 dati da inserire nei registri canonici dati da inserire nell'anagrafe parrocchiale (comprese le mailing-list) dati raccolti per l'iniziazione cristiana e attività di oratorio dati di coloro che sono assistiti dalle attività caritative «ordinarie» (visita malati, pacchi viveri, sussidi economici, centri d'ascolto) dati dei membri Consiglio Pastorale e Affari Economici dati dei membri dei gruppi parrocchiali (catechesi, liturgico, chierichetti, missionario, educatori) dati raccolti dagli uffici di Curia diocesana. 	 dati dei partecipanti alle attività economiche (scuole, case riposo, sale della comunità) dati dei fornitori/clienti delle attività economiche (scuole, case riposo, sale della comunità) dati degli assistiti da attività caritative articolate e/o di beneficienza dati dei partecipanti a corsi/iniziative culturali, dati dei dipendenti e collaboratori retribuiti, dei professionisti
 se sono dati dei propri membri e di coloro con i quali ha contatti stabili e se non li comunica all'esterno, l'ente ecclesiastico tratta questi dati personali osservando la sola normativa canonica del Decreto CEI 2018 	 anche se sono dati dei propri membri e di coloro con i quali ha contatti stabili e anche se non li comunica all'esterno, l'ente ecclesiastico tratta questi dati personali osservando la normativa canonica del Decreto CEI 2018 e il Regolamento UE 2016/679

Sezione II – Le Linee Guida della CEI e le risposte all'OGLR Lombardia

SEZIONE II

Le linee guida della CEI (giugno 2018)

Le risposte della CEI all'OGLR Lombardia

Paragrafo VII

Lettura delle risposte elaborate

dall'Osservatorio Giuridico Legislativo Nazionale

in riferimento alle richieste di chiarimento

inviate dall'Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale

lo scorso mese di giugno.

1° questione

Compilazione e la conservazione dei registri canonici (can. 535). Si chiede se sia possibile procedere alla raccolta dei dati senza dover acquisire il consenso informato da ciascun Interessato (come ordinariamente previsto dall'art. 4, lett. a, Decreto CEI) in forza della previsione della lett. b), art. 6, Regolamento UE. Risposta OGLN CEI In base a quanto previsto dall'art. 4, § 1, lett. b) e c) del Decreto, sembra possibile ritenere che per la compilazione e la conservazione dei registri canonici (can. 535) non sia necessario acquisire il consenso informato di ciascun Interessato. La questione merita comunque un approfondimento.

2° questione

Domanda OGLR

Raccolta dei dati personali destinati alle anagrafi parrocchiali.

Si chiede se sia possibile procedere al trattamento dei dati chiedendo un consenso informato ai sensi dell'art. 4, lett. a, Decreto CEI, indicando come finalità del trattamento "le attività della parrocchia di natura cultuale, pastorale, culturale, ricreative, sportive e simili" (per es. catechesi dell'iniziazione cristiana, oratorio e grest estivo, proposte di catechesi e culturali per gli adulti, visita alle famiglie in occasione delle benedizioni pasquali e natalizie ...).

Qualora i dati di cui al punto 2) riguardino familiari minorenni si chiede se sia necessario procedere alla informativa ai sensi dell'art. 6, § 5, del Decreto CEI quando l'Interessato raggiunga la maggiore età, per continuare a trattare lecitamente i suoi dati.

Risposta OGLN CEI

Sembra possibile procedere come descritto; potrebbe essere forse opportuno al momento dell'acquisizione del consenso chiarire che questo può essere prestato anche solo per una finalità (è possibile, sebbene poco probabile che un soggetto intenda partecipare solo a una gita o a una attività culturale ma non partecipare ad altre attività e neanche ricevere informative rispetto ad esse).

Se i dati del minore sono raccolti lecitamente non ritengo necessario al raggiungimento della sua maggiore età procedere ad una nuova acquisizione del consenso: sul punto, è opportuno seguire gli aggiornamenti e le iniziative del Garante.

3° questione

Domanda OGLR

Acquisizione e trattamento di dati personali non raccolti presso l'Interessato (per es. sono stati trasmessi al Centro di Ascolto parrocchiale dalla moglie per aver un aiuto al fine di poter gestire la ludopatia del marito o del figlio maggiorenne):

Si chiede se sia possibile non informare l'Interessato (come ordinariamente previsto dall'art. 6, § 5, del Decreto CEI), in forza della previsione della lett. b), art. 6, § 5).

Risposta OGLN CEI

Non sembra necessario procedere all'informativa dell'Interessato.

In realtà è possibile persino dubitare che ci si trovi di fronte ad un vero e proprio "trattamento": il soggetto dichiarante è un terzo che "racconta", senza alcuna possibilità di verifica da parte di chi ascolta, una propria percezione della realtà (potrebbe essere tutto inventato, potrebbero non essere forniti dati identificativi, o essere inesatti, incompleti...).

4° questione

Domanda OGLR

Archivi (telematici) parrocchiali alla data del 25 maggio 2018 e raccolti senza aver acquisito il consenso dell'Interessato (cf art. 4, § 3, Decreto CEI):

Si chiede se per trattare lecitamente il dato dal 25 maggio 2018 sia necessario procedere alla trasmissione a ciascun Interessato della notizia che la parrocchia sta trattando un suo dato personale.

Qualora si ritenga che non sia necessario dare suddetta informativa, si chiede se occorra porre in essere altre iniziative.

Risposta OGLN CEI

Non sembra necessario procedere ad una informativa «individuale»; si potrebbe pensare ad una "iniziativa collettiva" come quella in atto da molti siti: «si informa il soggetto che è cambiata la normativa e che se non manifesterà la sua opposizione i suoi dati continueranno ad essere trattati ...»

5° e 6° questione

Domanda OGLR

Archivi (telematici) parrocchiali e delle diocesi (uffici di Curia):

Si chiede quali criteri adottare per elaborare una risposta nei confronti di chi chiedesse — ai sensi dell'art. 15, §1, Regolamento UE e dell'art. 7, § 1, Decreto CEI — conferma "che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano [...].

Archivio segreto (can. 489):

Si chiede quali criteri adottare per elaborare una risposta nei confronti di chi chiedesse — ai sensi dell'art. 15, §1, Regolamento UE e dell'art. 7, § 1, Decreto CEI — conferma "che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano [...].

Risposta OGLN CEI

Sembra opportuno trattare le due questioni congiuntamente.

In linea generale, secondo quanto previsto nell'art. 7, § 1 del Decreto e nell'art. 15 del Regolamento, l'Interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano. Pertanto, qualora la richiesta riguardi gli archivi, telematici o cartacei (stante il principio della "neutralità tecnologica" della protezione delle persone fisiche sotto tale profilo, affermata dal Considerando 15 del Regolamento e implicitamente nell'art. 1, § 2 del Decreto), non sembra possibile, in linea di massima non dare seguito alla richiesta e quindi fornire al richiedente le informazioni di cui al § 1 dell'art. 7 del Decreto.

[continua]

5° e 6° questione

Domanda OGLR

Archivi (telematici) parrocchiali e delle diocesi (uffici di Curia):

Si chiede quali criteri adottare per elaborare una risposta nei confronti di chi chiedesse — ai sensi dell'art. 15, §1, Regolamento UE e dell'art. 7, § 1, Decreto CEI — conferma "che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano [...].

Archivio segreto (can. 489):

Si chiede quali criteri adottare per elaborare una risposta nei confronti di chi chiedesse — ai sensi dell'art. 15, §1, Regolamento UE e dell'art. 7, § 1, Decreto CEI — conferma "che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano [...].

Risposta OGLN CEI

[prosegue]

Qualora la richiesta riguardasse invece la conferma di un trattamento di dati contenuti nell'archivio segreto, la richiesta stessa dovrebbe essere valutata caso per caso. Lo stesso Decreto prevede del resto la possibilità che i dati rimangano riservati (art. 6, § 5, lett. d) e in alcune ipotesi l'esigenza di non comunicare immediatamente all'Interessato il trattamento potrebbe essere connaturata al tipo di trattamento (si pensi alla valutazione della posizione dell'Interessato legata all'accertamento di una notizia di reato: l'immediata informativa potrebbe frustrare il buon esito dell'indagine).

Domanda OGLR	Risposta OGLN CEI
Obblighi relativi alla raccolta ed al trattamento dei dati all'interno dell'esercizio della funzione giurisdizionale, compresi i procedimenti amministrativi, (cf. i procedimenti disciplinati dal Libro VII del CIC):	
Si chiede conferma che non ci siano mutamenti rispetto alla prassi finora osservata.	

Domanda OGLR	Risposta OGLN CEI
Dati trattati nell'ambito delle attività diverse (ex art. 16, lett. b, L. n. 222/85):	Confermato.
Si chiede conferma che oltre al Decreto CEI si debba applicare anche la disciplina comune del Regolamento UE.	

Domanda OGLR	Risposta OGLN CEI
Figura del Rappresentante prevista dal Regolamento UE: Si chiede conferma che la sua nomina non implichi il venir meno delle responsabilità in capo al Titolare del trattamento (più precisamente per colui al quale compete la funzione di amministratore dell'ente titolare del trattamento: il parroco per la parrocchia,	Ritengo che la responsabilità del titolare non venga meno, del resto nel diritto italiano sarebbe sempre possibile a mio avviso richiamare l'art. 2049 c.c. La nomina del Responsabile potrebbe al massimo «attenuarla».
o il vescovo diocesano per la diocesi), ma aggiunga un'analoga responsabilità in capo al Rappresentante.	

Domanda OGLR	Risposta OGLN CEI
Figura del Responsabile del trattamento prevista dal Regolamento UE:	La nomina non è sempre necessaria, ma rientra nella discrezionalità del titolare.
Si chiede se sia sempre necessaria la sua nomina o se (e quando) sia sufficiente procedere alla nomina dei soli "incaricati", cioè di coloro che all'interno delle parrocchie o delle diocesi possono/devono trattare i dati raccolti a motivo dell'incarico professionale/volontario assunto.	

Paragrafo VIII

Le (prime) Linee Guida

predisposte dall'Osservatorio Giuridico Legislativo Nazionale.

Linee guida: il trattamento.

OGLN CEI

In primo luogo, occorre considerare che la nozione di "trattamento" dei dati personali accolta nel Regolamento e nell'aggiornamento del Decreto CEI è piuttosto ampia e che essa in sostanza riguarda qualsiasi operazione riferibile ai dati personali, compiuta con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicata a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano compiute in via automatizzata.

Quindi, tutte o quasi le attività abitualmente compiute nell'ambito di parrocchie e/o diocesi (registri dei sacramenti, elenchi per il catechismo...) devono considerarsi trattamento dei dati personali (art. 1, § 2 e art. 2, Decreto; art. 2, par. 2 e art. 4 Regolamento).

Considerazioni OGLR

Ogniqualvolta la diocesi/parrocchia raccoglie dati nel proprio interesse (ciò accade, per esempio, quando i dati sono acquisiti attraverso gli uffici/servizi riferibili a detti enti: dai sacerdoti nell'esercizio del ministero oppure dai collaboratori incaricati) si realizza un'ipotesi di trattamento.

È indifferente che il dato sia richiesto dall'ente oppure sia conferito per iniziativa dell'Interessato o di un terzo.

Linee guida: il consenso informato

OGLN CEI

Perché il trattamento sia lecito deve essere presente almeno una delle condizioni elencate dall'art. 4, § 1, del Decreto. La condizione più frequente è il consenso informato del soggetto Interessato, cioè del soggetto dei cui dati si tratta (art. 2; art. 4; art. 5 Decreto; art. 4; art. 6; art. 7 Regolamento). Tale consenso deve essere espresso e inequivocabile e deve essere preceduto da una adeguata informativa (v. allegato) (art. 6 Decreto; art. 13; art. 14 Regolamento). L'Interessato può sempre revocare il consenso al trattamento (art. 5, § 3 Decreto; art. 17; art. 21 Regolamento). Alcuni trattamenti, tuttavia, non trovano la loro base giuridica nel consenso, che pertanto in questi casi non deve essere acquisito (cfr. in tal senso art. 4, § 1, lett. b), c), d), e), f), g) del Decreto). In questo quadro si può ritenere, in particolare, che non deve essere acquisito il consenso in caso di amministrazione di sacramenti o qualora il trattamento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. Dovrebbe essere invece acquisito il consenso in caso di iscrizione a catechismo, di partecipazione a gite, a grest (se si tratta di minore, il consenso di ambedue i genitori).

Considerazioni OGLR

Quando si raccolgono dati personali e la base giuridica del trattamento è il Consenso dell'Interessato occorre consegnare l'Informativa. Questo adempimento è prescritto anche se i dati ricevuti non sono relativi alla persona che sottoscrive il Consenso in quanto si riferiscono ad un minore (figlio) o ad un maggiorenne (parente o coniuge).

Copia della Informativa deve essere trattenuta dalla persona che ha consegnato i dati personali.

Il documento che raccoglie il Consenso (normalmente presente in calce all'Informativa) – debitamente sottoscritto dall'Interessato o da colui che ha consegnato i dati – deve essere accuratamente custodito (anche nell'originale cartaceo) dalla diocesi/parrocchia in quanto rende legittimo l'uso dei dati negli anni futuri.

Il Consenso deve far riferimento ad un trattamento necessario per una determinata finalità (Considerando 39: «In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati personali dovrebbero essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta di detti dati personali».

Nell'ipotesi che il consenso sia relativo al trattamento dei dati dell'anagrafe parrocchiale è necessario che le attività siano ampie ma non indeterminate. Questo potrebbe essere il modo per indicare tali attività/finalità: «le attività della parrocchia di natura cultuale, pastorale, culturale, ricreative, sportive e simili (per es. catechesi e percorsi di iniziazione cristiana, oratorio, grest estivo ed altre iniziative educative, catechesi e proposte culturali per gli adulti, visita alle famiglie in occasione del Natale/Pasqua ...)»

Linee guida: il Titolare ed il Responsabile del trattamento

OGLN CEI

È necessario nominare un "titolare del trattamento", cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento (art. 2 Decreto; art. 4 Regolamento). Tale soggetto dovrebbe essere di regola il soggetto apicale dell'ente (Vescovo, parroco, ...), ma potrebbe anche essere un soggetto diverso, persona fisica o giuridica (Diocesi, parrocchia).

Data la ontologica "mutevolezza" del soggetto apicale dell'ente, potrebbe essere preferibile nominare titolare l'ente stesso (nella persona, senza necessità di dichiararlo espressamente, del suo legale rappresentante pro tempore).

Il titolare del trattamento può nominare, con contratto o altro valido atto giuridico, un "responsabile del trattamento", colui cioè che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 2; art. 15 Decreto; art. 4; art. 28 Regolamento). Tale nomina, tuttavia, non comporta l'esonero del titolare da eventuali responsabilità.

Considerazioni OGLR (1 di 3)

È decisivo individuare il «Titolare del trattamento».

Per l'ordinamento il Titolare del trattamento è colui che determina «le finalità ed i mezzi del trattamento» e può essere un soggetto giuridico oppure una persona fisica.

Dunque, sono i fatti e le circostanze che permettono di individuare il Titolare.

Un esempio: la diocesi organizza un corso per i catechisti e chiede ad un ente diocesano (fondazione di culto) di provvedere agli adempimenti burocratici (raccolta iscrizioni e raccolta quota di adesione).

- 1° ipotesi: l'ente diocesano si limita ad assicurare i servizi ma non intende assumere la veste di titolare dell'attività; in tale caso il Titolare è la diocesi e la Fondazione assume il ruolo di Responsabile del trattamento.
- 2° ipotesi: l'ente diocesano assume la veste di titolare dell'attività: in tal caso l'ente diocesano è Titolare del trattamento e non emerge alcun soggetto con il ruolo di Responsabile del Trattamento.

Linee guida: il Titolare ed il Responsabile del trattamento

OGLN CEI

È necessario nominare un "titolare del trattamento", cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento (art. 2 Decreto; art. 4 Regolamento). Tale soggetto dovrebbe essere di regola il soggetto apicale dell'ente (Vescovo, parroco, ...), ma potrebbe anche essere un soggetto diverso, persona fisica o giuridica (Diocesi, parrocchia).

Data la ontologica "mutevolezza" del soggetto apicale dell'ente, potrebbe essere preferibile nominare titolare l'ente stesso (nella persona, senza necessità di dichiararlo espressamente, del suo legale rappresentante pro tempore).

Il titolare del trattamento può nominare, con contratto o altro valido atto giuridico, un "responsabile del trattamento", colui cioè che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 2; art. 15 Decreto; art. 4; art. 28 Regolamento). Tale nomina, tuttavia, non comporta l'esonero del titolare da eventuali responsabilità.

Considerazioni OGLR (2 di 3)

Le persone fisiche che costituiscono l'organo amministrativo e l'ufficio di legale rappresentante non sono qualificabili né come Titolare del trattamento, né come Responsabile del trattamento in quanto sono – più semplicemente – gli organi funzionali dell'ente.

Il Responsabile del trattamento non può essere confuso con gli "incaricati" dell'ente Titolare del trattamento che materialmente trattano i dati acquisiti (addetti alla segreteria, coadiutore, religiosi dell'Istituto, collaboratori di Curia), che è opportuno nominare in modo formale con una lettera che in qualche modo definisca il perimetro dei trattamenti ad essi affidati.

Il Titolare del trattamento deve indicare attraverso l'Informativa una mail affinchè l'Interessato possa rivolgere all'ente Titolare richieste e domande. È opportuno che la persona fisica deputata a questo servizio non sia il legale rappresentante.

Linee guida: il Titolare ed il Responsabile del trattamento

OGLN CEI

È necessario nominare un "titolare del trattamento", cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento (art. 2 Decreto; art. 4 Regolamento). Tale soggetto dovrebbe essere di regola il soggetto apicale dell'ente (Vescovo, parroco, ...), ma potrebbe anche essere un soggetto diverso, persona fisica o giuridica (Diocesi, parrocchia).

Data la ontologica "mutevolezza" del soggetto apicale dell'ente, potrebbe essere preferibile nominare titolare l'ente stesso (nella persona, senza necessità di dichiararlo espressamente, del suo legale rappresentante pro tempore).

Il titolare del trattamento può nominare, con contratto o altro valido atto giuridico, un "responsabile del trattamento", colui cioè che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 2; art. 15 Decreto; art. 4; art. 28 Regolamento). Tale nomina, tuttavia, non comporta l'esonero del titolare da eventuali responsabilità.

Considerazioni OGLR (3 di 3)

Il Responsabile del trattamento è una figura che "emerge" – sempre – quando alcuni trattamenti sono chiesti ad un ente/soggetto diverso dal Titolare (per es. studio paghe, commercialista, servizio di spedizioni, assicuratore, servizio *cloud/hosting*). In questi casi è necessario formalizzare la nomina del Responsabile del trattamento (probabilmente i format dell'incarico sono predisposti dagli stessi operatori commerciali e per questo motivo devono essere attentamente esaminati).

In breve, se non c'è trattamento in *outsourcing* (in quanto tutti i trattamenti avvengono all'interno dell'ente) manca la circostanza per poter nominare il Responsabile del trattamento, secondo la disciplina dettata dal Regolamento UE.

È, però possibile, che l'amministratore dell'ente Titolare incarichi (in forza di un contratto di lavoro o di una delega o di una procura notarile) un collaboratore (interno o esterno) per curare l'adempimento concreto degli obblighi connessi alla privacy; tale soggetto rappresenta l'ente titolare, ma non assume il ruolo di «Responsabile del trattamento» (inteso in senso proprio)

Alla luce della normativa vigente, né il Responsabile del trattamento, né gli incaricati (interni) «sollevano» l'organo amministrativo dell'ente Titolare del trattamento da responsabilità.

Pertanto, se il vescovo affida formalmente ad un collaboratore di Curia l'incarico di provvedere agli adempimenti privacy nella Curia diocesana, continua a mantenere su di sé tutte le responsabilità previste dalla normativa e – nel contempo – grava delle stesse anche la persona incaricata.

Per chiarezza: non scatta il meccanismo che – diversamente – il D.Lgs. n. 81/08 ha esplicitamente previsto e disciplinato all'art. 16.

Linee guida: i diritti dell'Interessato

OGLN CEI

Ai sensi dell'art. 8, § 5, del Decreto generale "Chiunque ha diritto di chiedere e ottenere, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato, certificati, estratti, attestati, ovvero copie fotostatiche o autentiche dei documenti contenenti dati che lo riguardano (20), alle condizioni previste dal regolamento di cui al § 2. Sono esclusi i dati che, non provenendo dal richiedente, sono coperti da segreto stabilito per legge o per regolamento ovvero non sono separabili da quelli che concernono terzi e la cui riservatezza esige tutela. L'Interessato in ogni caso non ha diritto di ispezione dei dati del registro e dei dati sottratti alla sua conoscenza".

Certificati, estratti, attestati dovrebbero essere quindi richiesti o dal diretto Interessato (o dai suoi legali rappresentanti, se minore), o da un suo delegato.

Non sembra si possa dare seguito a richieste provenienti da altri soggetti privi di delega (esempio, nonni che chiedano, a prescindere da una delega dei genitori del minore, certificati riguardanti il minore stesso).

Considerazioni OGLR

Si tratta, di fatto, di un diritto relativo ai soli dati presenti (trattati) nei Registri canonici in quanto manca un concreto interesse ad avere copia di dati trattati in archivi e schedari.

Stante il sistema normativo vigente, è difficile negare legittimamente ad una persona il diritto di ottenere la copia degli atti di battesimo e matrimonio, eccependo il fatto che in essi sono indicati anche altre persone (salvo il caso di annotazioni particolari, quale – per esempio – l'avvenuta adozione).

Nel contempo non è riconosciuto il diritto di poter avere copia degli atti di battesimo/matrimonio di altre persone (di norma parenti) evocando il fatto che si tratta di eventi assai datati (per esempio di oltre 70 anni).

Infatti il Decreto CEI prevede all'art. 8, § 5 che «L'Interessato in ogni caso non ha diritto di ispezione dei dati del registro e dei dati sottratti alla sua conoscenza» e - al § 7 che «L'Interessato in ogni caso non ha diritto di ispezione dei dati del registro e dei dati sottratti alla sua conoscenza».

Linee guida: comunicazione dei dati tra parrocchia e diocesi

OGLN CEI

Sembra si possa ritenere ammissibile la comunicazione di dati Diocesi-Diocesi, Diocesi-parrocchia, parrocchia-Diocesi e parrocchia-parrocchia, in quanto declinazione della libertà di organizzazione del culto, nonché di comunicazione sancita dall'accordo del 1984.

Anche altri indici normativi inseriti nel Regolamento UE (cfr. Considerando 47 e 48; art. 6, c. 1, lett. f) e c. 4, spec. lett. a), Considerando 51; art. 9, c. 2, lett. d) sembrano avallare tale interpretazione.

Considerazioni OGLR

Si tratta, anzitutto, dei dati destinati ai Registri canonici. A tal proposito si veda il i§ 4 dell'art. 8 del Decreto CEI: «§ 4. La comunicazione di dati destinati ad altro registro può essere inoltrata dalla persona interessata o dal titolare del trattamento che deve utilizzare i dati richiesti e può essere effettuata per consegna diretta, o per posta, o – nei casi urgenti e con le opportune cautele – per fax, o per posta elettronica. Quando la comunicazione è destinata all'estero occorre la vidimazione della curia diocesana».

Considerato la ratio sottostante e gli interessi di natura pubblica coinvolti, si deve dubitare che tale comunicazione possa avere ad oggetto anche le fotografie/video acquisite in modo legittimo dalle parrocchie e trasferite agli uffici di Curia per la loro pubblicazione sui siti/riviste diocesani.

Linee guida: il Responsabile della protezione dei dati

OGLN CEI

Se il trattamento si svolge su "larga scala" (il Decreto non definisce la nozione di larga scala, che deve essere quindi valutata nel caso concreto. Il Regolamento fornisce un orientamento al Considerando 91. A ogni modo, il WP29, organo consultivo dell'UE per la materia della Privacy, raccomanda di tenere conto, in particolare, al fine di stabilire se un trattamento sia effettuato su larga scala, dei seguenti elementi: a. il numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini assoluti ovvero espressi in percentuale della popolazione di riferimento; b. il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento; c. la durata, ovvero la persistenza, dell'attività di trattamento; d. la portata geografica dell'attività di trattamento) o appare di particolare delicatezza (questo criterio, secondo il WP29, include categorie particolari di dati personali così come definite all'articolo 9 del Regolamento, ad esempio informazioni sulle opinioni politiche delle persone) deve essere nominato un "responsabile della protezione dei dati" (art. 18 Decreto; art. 37; art. 38; art. 39 Regolamento). Il responsabile della protezione dei dati può essere alle dipendenze del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento o essere un professionista esterno.

Tra i compiti del responsabile per la protezione dei dati (specificamente indicati nel Decreto) vi è quello di informare e fornire consulenza al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e ai dipendenti che effettuano il trattamento dei dati personali in merito ai loro obblighi in materia di protezione dei dati, sorvegliare l'osservanza del Decreto e delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali.

Considerazioni OGLR

Non si deve confondere il Responsabile della protezione dei dati con il Responsabile del trattamento.

Infatti. le circostanze che impongono/permettono di nominare un soggetto Responsabile del trattamento (trattamenti outsourcing) in sono radicalmente diverse da quelle che consentono di nominare un soggetto Responsabile della protezione dei dati.

OGLN CEI

Deve essere tenuto un "registro delle attività di trattamento", anche in formato elettronico, che contiene le seguenti informazioni: a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove presenti, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; b) le finalità del trattamento; c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi diversi od organizzazioni internazionali; e) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative 19 Decreto: (art. art. 30 Regolamento).

Considerazioni OGLR (1 di 3)

È sempre necessario (ma non è sufficiente) per dimostrare che si è provveduto in modo adeguato a due obblighi fondamentali cui è tenuto il Titolare del trattamento:

Articolo 13 - Conservazione dei dati

§ 1. Il titolare del trattamento è tenuto all'osservanza delle norme canoniche riguardanti la diligente custodia, l'uso legittimo e la corretta gestione dei dati personali. § 2 Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il titolare del trattamento, salvo quanto previsto al § 2 dell'articolo 14, mette in atto misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza adeguato. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Articolo 14 - Sicurezza del trattamento

§ 1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente decreto e alle norme canoniche. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al presente § includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.

OGLN CEI

Deve essere tenuto un "registro delle attività di trattamento", anche in formato elettronico, che contiene le seguenti informazioni: a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove presenti, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; b) le finalità del trattamento; c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi diversi od organizzazioni internazionali; e) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative 19 Decreto: (art. art. 30 Regolamento).

Considerazioni OGLR (2 di 3)

Inoltre, in tutti i casi in cui si deve osservare la normativa del Regolamento UE, la predisposizione del Registro è necessaria (ma non è sufficiente) per dimostrare che si è provveduto in modo adeguato ad un obbligo fondamentale cui è tenuto il Titolare del trattamento:

Articolo 25 - Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

Considerando 82.

Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità. Sarebbe necessario obbligare tutti i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detti registri a sua disposizione affinché possano servire per monitorare detti trattamenti.

OGLN CEI

Deve essere tenuto un "registro delle attività di trattamento", anche in formato elettronico, che contiene le seguenti informazioni: a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove presenti, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; b) le finalità del trattamento; c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi diversi od organizzazioni internazionali; e) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative 19 Decreto: (art. art. 30 Regolamento).

Considerazioni OGLR (3 di 3)

Il Registro dovrebbe avere due sezioni, una per i trattamenti realizzati osservando il solo Decreto CEI, una per i trattamenti realizzati osservando anche il Regolamento UE.

Il Registro non riguarda i soli dati custoditi in archivi informatici, ma anche in quelli cartacei.

La complessità e l'articolazione del Registro delle attività di trattamento riflette la complessità e l'articolazione delle attività svolte dal Titolare del trattamento e la molteplicità di tipologie dei dati raccolti e la molteplicità delle situazioni che esigono la raccolta/trattamento dei dati.

Diversa è l'attività di una Curia diocesana dall'attività di una piccola parrocchia che tratta i dati personali solo in riferimento alla compilazione dei Registri canonici e dell'attività di catechesi; diversa è la complessità di quest'ultima parrocchia da quella di una parrocchia che gestisce un grande oratorio, una scuola parrocchiale ed una sala della Comunità.

Probabilmente può essere opportuno far elaborare degli schemi standard del Registro delle attività di trattamento elaborati a partire da una analisi/visita di alcune parrocchie tipo.

OGLN CEI

Una particolare attenzione deve essere prestata per assicurare l'inviolabilità degli archivi, specie qualora si tratti di archivi informatici. L'archivio deve essere dotato di un sistema di chiusura che garantisca una sufficiente sicurezza da tentativi di furto e di scasso. Le chiavi dell'archivio devono essere custodite personalmente e accuratamente dal titolare del trattamento. Spetta al titolare del trattamento autorizzare agli estranei l'accesso ai dati. Il titolare del trattamento deve denunciare quanto prima all'autorità ecclesiastica competente e, se del caso, anche all'autorità civile, ogni incursione nell'archivio che abbia sparizione, sottrazione causato danneggiamento di registri, atti, documenti pubblici, elenchi e schedari contenenti dati personali. Il titolare del trattamento deve documentare qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio (art. 2; art. 13; art. 14 Decreto; art. 4; art. 32; art. 33; art. 34 Regolamento).

Considerazioni OGLR

La diffusione degli archivi *in cloud* e dei terminali presenti in parrocchia, rende urgente assicurare che non siano accessibili ai non autorizzati, utilizzando appositi programmi informatici.

A tal proposito si vedano gli artt. 13, § 2, 14 e 16 del Decreto CEI.

Inoltre è necessario che una parrocchia possa facilmente graduare l'accessibilità agli archivi dei dati, in riferimento alle responsabilità/ruoli affidati ai diversi collaboratori.

Indicazioni e linee guida elaborate dall'Osservatorio Giuridico Legislativo Nazionale

Linee guida: il Registro delle attività di trattamento

OGLN CEI	Considerazioni OGLR
Sono previste sanzioni , di non poco rilievo (art. 23 Decreto; art. 82; art. 83, art. 84 Regolamento).	Le sanzioni sono significative. Tuttavia il primo deterrente che urge l'osservanza «in buona fede» del Decreto CEI e – se del caso – del Regolamento UE sono le richieste degli interessati che chiedono il rispetto dei diritti loro riconosciuti. Quindi, il primo motivo per cui è conveniente «essere in regola» in riferimento alla privacy è la possibilità di rendere conto in modo semplice e tempestivo dei comportamenti/azioni adottati.

Indicazioni e linee guida elaborate dall'Osservatorio Giuridico Legislativo Nazionale

Linee guida: indicazioni per la redazione dell'Informativa di trattamento

Osservatorio Giuridico Legislativo Nazionale della CEI

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DELL'INFORMATIVA

Il titolare del trattamento deve fornire all'Interessato tutte le informazioni di seguito indicate in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, elettronici. In caso di raccolta presso l'Interessato, il titolare del trattamento, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, rende noto all'Interessato che i dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa canonica e civile e gli fornisce le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove designato;
- le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento (indicata nel decreto, per esempio, il trattamento è necessario per adempiere un obbligo, previsto dalle norme canoniche o dalle norme civili, al quale il titolare del trattamento è soggetto);
- d) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali.

Inoltre il titolare del trattamento trasmette le informazioni relative a:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'Interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- c) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- d) se l'Interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- e) l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Paragrafo IX

Le informazioni da trasmettere all'Interessato per acquisire

il suo Consenso informato

(da non confondersi con il contenuto dell'Informativa)

Le informazioni necessarie per aversi un effettivo Consenso informato

art. 4 del Decreto CEI

§ 1. Il trattamento è lecito in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

l'Interessato, o l'esercente la responsabilità genitoriale sull'Interessato qualora minore, hanno espresso liberamente, specificamente, in maniera informata e inequivoca, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, il consenso al trattamento dei dati personali dell'Interessato per una o più specifiche finalità. Ai fini di un consenso informato, l'Interessato deve essere posto a conoscenza almeno dell'identità del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;

Considerando 42 del Regolamento UE

Per i trattamenti basati sul consenso dell'Interessato, il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di dimostrare che l'Interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta relativa a un'altra questione dovrebbero esistere garanzie che assicurino che l'Interessato sia consapevole del fatto di esprimere un consenso e della misura in cui ciò avviene. In conformità della direttiva 93/13/CEE del Consiglio (10) è opportuno prevedere una dichiarazione di consenso predisposta dal titolare del trattamento in una forma comprensibile e facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole abusive. Ai fini di un consenso informato, l'Interessato dovrebbe essere posto a conoscenza almeno dell'identità del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali. Il consenso non dovrebbe essere considerato liberamente espresso se l'Interessato non è in grado di scelta autenticamente libera una operare nell'impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizio.

Dunque:

nei casi in cui la norma riconosce la liceità del trattamento sulla base del «consenso informato», il Titolare del trattamento deve <u>previamente</u> comunicare all'Interessato almeno:

- a) l'identità del Titolare del trattamento,
- b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali.

Se il consenso raccolto "non è informato" – o il Titolare non ha la possibilità di provare di aver dato le informazioni – il consenso si ritiene come non dato ... e questa circostanza rende illecito il trattamento.

È, dunque, opportuno che il modulo utilizzato per acquisire i dati personali riporti – prima della formula che esprime il Consenso informato (che deve essere sottoscritta dall'Interessato) – le due informazioni prescritte dalla normativa:

- a) i dati che permettono di individuare il Titolare del trattamento (l'ente che acquisisce i dati),
- b) le finalità del trattamento che rendono necessario acquisire i dati (per es. «le attività di oratorio e il percorso di iniziazione cristiana» oppure «il grest e le vacanze estive», oppure «la stagione teatrale», oppure «i servizi resi dalla scuola dell'infanzia parrocchiale» ...).

Questa è la soluzione minima prescritta dalla normativa affinché il trattamento basato sul Consenso informato (compresa l'acquisizione) sia lecito.

N.B. Sia il Regolamento UE, sia il Decreto CEI prescrivono – a pena di sanzioni – che il Titolare comunichi all'Interessato (salvo casi di esenzione) anche altre informazioni.

Per quest'ultimo motivo la questione della formula da premettere al Consenso (informato) deve essere affrontata tenendo conto anche di quanto si dirà alle slides nn. 86 – 93 (cf. art. 12, 13 e 14 del Regolamento UE e art. 6 Decreto CEI 2018).

Al fine di evitare errori occorre ricordare che non è considerata lecita un'unica manifestazione di «Consenso informato» per autorizzare tutti i possibili tipi di trattamento (per es. quello relativo all'attività per la quale si conferiscono i dati, quello relativo alla pubblicazione dei dati sulle pagine web del Titolare, quello per autorizzare la comunicazione dei dati ad altri soggetti, quello volto ad autorizzare il trattamento dei dati per altre finalità ...).

Sul tema è eloquente il Considerando n. 43 del Regolamento UE: «[...] Si presume che il consenso non sia stato liberamente espresso se non è possibile esprimere un consenso separato a distinti trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione».

N.B. Sia il Regolamento UE, sia il Decreto CEI prescrivono – a pena di sanzioni – che il Titolare comunichi all'Interessato (salvo casi di esenzione) anche altre informazioni.

Per quest'ultimo motivo la questione della formula da premettere al Consenso (informato) deve essere affrontata tenendo conto anche di quanto si dirà alle slides nn. 86 – 93 (cf. art. 12, 13 e 14 del Regolamento UE e art. 6 Decreto CEI 2018).

Esempi di formula «minimale» per acquisire il Consenso informato in ordine al trattamento di dati personali raccolti con modulistica predisposta dall'ente ecclesiastico (fatto salvo quanto indicato nel N.B. della slides precedente).

Per le ipotesi in cui si applica SOLO il Decreto CEI 2018

Premesso che ai sensi dell'art. 4 del Decreto CEI 2018 è necessario che l'Interessato abbia conoscenza che:

- a) il Titolare del trattamento è la parrocchia dei SS. Ambrogio e Martino con sede in Cairate (VA), Via Corridoni, 15,
- i dati personali acquisiti saranno trattati SOLO al fine di consentire la partecipazione alle attività di religione o culto organizzate per i ragazzi e i giovani,

Io sottoscritto/a, acquisite le predette informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 6 del Decreto CEI 2018, presto il consenso al trattamento dei dati personali sopra riportati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, lett. a).

Attesto, inoltre, di avere ricevuto l'Informativa prescritta dall'art. 6 del Decreto CEI.

Luogo e data ...

Firma dell'Interessato

Per le ipotesi in cui si applica ANCHE il Regolamento UE

Premesso che ai sensi dell'art. 4 del Decreto CEI 2018 e dell'art. 6, co. 1, lett. a) e del Considerando 42 del Regolamento UE 2016/679 è necessario che l'Interessato abbia conoscenza che:

- a) il Titolare del trattamento è la parrocchia dei SS. Ambrogio e Martino con sede in Cairate (VA), Via Corridoni, 15,
- b) i dati personali acquisiti saranno trattati al fine di consentire la partecipazione alle attività educative e ricreative organizzate per i ragazzi e i giovani,

Io sottoscritto/a, acquisite le predette informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi delle norme sopra indicate **presto il consenso** al trattamento dei dati personali sopra riportati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, lett. a) del Decreto CEI e dell'art. 6, co. 1, lett. a) del Regolamento UE.

Attesto, inoltre, di avere ricevuto l'Informativa prescritta dall'art. 13 del Regolamento UE e dall'art. 6 del Decreto CEI.

Luogo e data ...

Firma dell'Interessato

Paragrafo X

Le informazioni da trasmettere all'Interessato per consentirgli di esercitare i propri diritti (cosiddetta Informativa)

Art. 6 del Decreto CEI

§ 1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'Interessato tutte le informazioni di cui ai §§ 4 e 5 del presente articolo e le comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'Interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'Interessato.

Art. 12 del Regolamento UE

1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'Interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'Interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'Interessato.

Si tratta di un adempimento fondamentale prescritto anche per i trattamenti che non sono basati sul Consenso informato.

I tempi per trasmettere queste informazioni sono diversi e dipendono dal fatto che i dati siano stati raccolti dall'Interessato o attraverso un'altra persona

Decreto CEI

Art. 6

§ 4. In caso di raccolta presso l'Interessato, il titolare del trattamento, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, rende noto all'Interessato che i dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa canonica e gli fornisce le seguenti informazioni:

Art. 6

§ 5. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'Interessato, il titolare del trattamento fornisce all'Interessato le informazioni di cui al § 2 del presente articolo e le informazioni sulla fonte di provenienza dei dati.

La trasmissione delle informazioni deve aver luogo entro un tempo ragionevole dal conseguimento dei dati personali – al più tardi entro un mese – considerando le circostanze del trattamento dei dati personali.

Regolamento UE

Art. 13

1. In caso di raccolta presso l'Interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'Interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

Art. 14

- 1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'Interessato, il titolare del trattamento fornisce all'Interessato le seguenti informazioni:
- 3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:
- a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
- b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'Interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'Interessato; oppure
- c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

venerdì dell'Avvocatura 2018-2019 – don Simonen La privacy (agg. 4 dicembre 2018

I tempi per trasmettere queste informazioni sono diversi e dipendono dal fatto che i dati siano stati raccolti dall'Interessato o attraverso un'altra persona.

Il Garante della Privacy ribadisce che l'informativa deve essere consegnata prima di acquisire i dati, qualora essi siano forniti dall'Interessato:

QUANDO

L'informativa (disciplinata nello specifico dagli artt. 13 e 14 del Regolamento) deve essere fornita all'Interessato prima di effettuare il trattamento, quindi prima della raccolta dei dati (se raccolti direttamente presso l'Interessato: articolo 13 del Regolamento).

Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l'Interessato (articolo 14 del Regolamento), l'informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta, oppure al momento della comunicazione (non della registrazione) dei dati (a terzi o all'Interessato) (diversamente da quanto prevedeva l'articolo 13, comma 4, del Codice).

I principali requisiti e contenuti dell'Informativa all'Interessato sono:

- 1. la responsabilità della «consegna» dell'Informativa grava sul Titolare del trattamento,
- 2. la forma ordinaria è quella scritta (anche attraverso «mezzi elettronici»),
- 3. è ammessa la forma orale, ma occorre poter dimostrare che si è adempiuto a questo obbligo (forma sconsigliata),
- 4. il testo della Informativa deve essere «conciso, trasparente, intelligibile e facilmente accessibili, con linguaggio semplice e chiaro» (si tenga presente la situazione degli interessati che non comprendono in modo sufficiente la lingua italiana).

Queste caratteristiche sono prescritte sia dal Regolamento UE, sia dal Decreto Generale della CEI

Circa i contenuti dell'Informativa occorre prima appurare se il trattamento è soggetto solo al Decreto CEI

Trattamenti soggetti al <u>solo</u> Decreto CEI (art. 6) (sia quando i dati provengono dall'Interessato, sia quando provengono da altri)

- 1. l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento;
- 2. i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove designato ai sensi dell'articolo 18 del Decreto;
- 3. le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento ai sensi dell'articolo 4 del Decreto;
- 4. gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- 5. il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- 6. l'esistenza del diritto dell'Interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali ai sensi dell'articolo 7, § 1 e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento ai sensi dei §§ 2 e 3 dell'articolo 7 e del § 8 dell'articolo 8 del Decreto;
- 7. il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;
- 8. se l'Interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- 9. l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, salvo quanto previsto dall'articolo 8, § 8, del Decreto.

Circa i contenuti dell'Informativa occorre prima appurare se il trattamento è soggetto <u>anche</u> al Regolamento UE

Trattamenti soggetti <u>anche</u> al Regolamento UE (dati raccolti presso l'Interessato)

- 1. l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento [...];
- 2. [...];
- 3. le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- 4. qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- 5. gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- 6. [...].
- 1. il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- 2. l'esistenza del diritto dell'Interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- 3. [...] l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- 4. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- 5. se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'Interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- 6. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato [...].

Trattamenti soggetti <u>anche</u> al Regolamento UE (dati NON raccolti presso l'Interessato)

- 1. l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento [...];
- 2. [...];
- 3. le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- 4. le categorie di dati personali in questione;
- 5. gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- 6. [...].
- 1. il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- 2. qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- 3. l'esistenza del diritto dell'Interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- 4. [...] l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- 5. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- 6. la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
- 7. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, [...].

L'Osservatorio Giuridico Legislativo Nazionale ha predisposto una traccia di Informativa

Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Diocesi/Parrocchia ... [inserire nome dell'ente Diocesi/Parrocchia], ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, avverrà nel rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento canonico (Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 25 maggio 2018) e tenuto conto della normativa statuale, precisandosi:

- a) il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, lealtà e tutela della riservatezza;
- b) i dati personali acquisiti verranno trattati al fine di attuare le finalità istituzionali della Diocesi/Parrocchia stessa, per il tempo a ciò necessario, e potranno essere comunicati, per realizzare tali finalità, ad altri enti della Chiesa cattolica, come le Diocesi ed altre Parrocchie;
- c) i dati acquisiti verranno inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari, cartacei e informatici della Diocesi/Parrocchia;
- d) con il consenso del titolare, i dati acquisiti potranno: (i) essere pubblicati negli annuari e bollettini predisposti dalla Diocesi/Parrocchia e da enti o organismi alla stessa collegati; (ii) essere pubblicati sul sito internet della Diocesi/Parrocchia e di enti o organismi alla stessa collegati; (iii) essere comunicati per finalità ulteriori rispetto a quelle istituzionali, per esempio informative o promozionali, ad altri soggetti ed enti della Chiesa cattolica ovvero alla stessa aderenti; (iv) essere trattati al fine della preparazione, organizzazione e gestione di eventi, con possibilità della loro comunicazione agli enti che cooperano alla realizzazione degli eventi stessi (enti ecclesiastici, amministrazioni pubbliche, alberghi, società di servizi, ecc.);
- e) il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire alla Diocesi/Parrocchia di svolgere le proprie attività istituzionali, mentre è facoltativo per altre attività (ad esempio informative e promozionali);
- f) titolare del trattamento è la Diocesi/Parrocchia ... [inserire nome], con sede in ... [inserire indirizzo e "dati di contatto", ossia i dati che consentono di contattare il titolare del trattamento; dire se è nominato responsabile della protezione dei dati e inserire dati di contatto];
- g) l'Interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione, opposizione e cancellazione dei propri dati, nonché chiedere la limitazione del trattamento, salvo quanto previsto nell'art. 8, § 8, del Decreto generale del 25 maggio 2018, scrivendo al titolare/responsabile del trattamento dei dati;
- h) l'Interessato ha diritto a revocare il proprio consenso, salvo quanto previsto nell'art. 8, § 8, del Decreto generale del 25 maggio 2018, e salvo quanto previsto alla lett. e) della presente informativa;
- i) l'Interessato ha diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo;
-) i dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, dal titolare del trattamento, dal responsabile del trattamento, e dai responsabili e incaricati preposti a servizi connessi; sono sottoposti a idonee procedure di sicurezza e, salvo il suo consenso, non sono comunicati né diffusi né trasferiti all'esterno.

Questa traccia è elaborata alla luce di quanto disposto dal SOLO Decreto CEI 2018.

Pertanto, è utilizzabile in tutti i casi di raccolta (e, conseguente, trattamento) dei dati personali che può essere assoggettata al SOLO Decreto CEI 2018

Quando, invece, la raccolta (ed il conseguente trattamento) avviene nell'osservanza ANCHE del Regolamento UE* occorre che il testo sia conforme anche agli artt. 13 e 14 del suddetto Regolamento UE.

* Si vedano le slides nn. 13 - 23.

Paragrafo XI

Le formule per esprimere il Consenso informato

Come anticipato, sia il Regolamento UE che il Decreto CEI escludono la possibilità di acquisire un'unica manifestazione di Consenso per una serie generica, aperta di trattamenti (per semplicità il cosiddetto «consenso omnibus»)

Infatti il trattamento è legittimo quando

Decreto CEI	Regolamento UE
 Art. 3 «§ 1. I dati personali devono essere: [] b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che il trattamento non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione o a fini storici o statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali; c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati» 	Art. 5 «I dati personali sono: [] b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali (limitazione della finalità); c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati)»

Per questo motivo il format di Informativa predisposto dall'Osservatorio Giuridico Legislativo Nazionale «frammenta» il Consenso in diverse ipotesi al fine di consentire all'Interessato di poter scegliere quali trattamenti autorizzare/non autorizzare:

Acconsento a che i miei dati siano inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari della parrocchia

Acconsento a che i miei dati non "riservati" siano inseriti negli annuari, bollettini e notiziari redatti dalla parrocchia e da enti o organismi alla stessa collegati

Acconsento a che i miei dati non "riservati" siano pubblicati sul sito della parrocchia e di enti o organismi alla stessa collegati

Acconsento a che i miei dati non "riservati" siano comunicati ad altre persone ed enti della Chiesa cattolica ovvero alla stessa aderenti

Acconsento a che i miei dati "non riservati" siano trattati per le attività connesse alla realizzazione di eventi

Data	Firma

Dunque, l'Interessato deve «poter calibrare» il proprio Consenso informato (che deve essere libero, per finalità determinate ed esplicite; ed i dati personali cui si riferisce devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati).

Pertanto, occorre che le formule riportate in calce ai moduli di raccolta dei dati (che includono anche l'Informativa) siano adeguatamente articolate/distinte in riferimento a diverse tipologie di trattamento.

Un esempio:

- 1. Acconsento Non Acconsento al trattamento dei dati conferiti nella misura necessaria a consentire la partecipazione alle attività/finalità per cui sono raccolti.

 [Qualora non sia espresso il consenso per questo trattamento, il Titolare non potrà accogliere la richiesta dell'Interessato di partecipare/aderire all'attività/iniziativa; qualora, invece, mancassero i successivi consensi l'interessato potrà comunque
 - partecipare/aderire all'attività/iniziativa; qualora, invece, mancassero i successivi consensi l'interessato potrà comunque partecipare/aderire all'attività/iniziativa]

 Acconsento Non Acconsento al trattamento dei dati conferiti affinché siano inseriti in
- archivi ed elenchi al fine di permettere al Titolare di contattarmi in occasione della organizzazione di future attività compatibili con quelle di cui al n. 1.
- 2. Acconsento Non Acconsento al trattamento dei dati conferiti affinché possano essere pubblicati sulle pagine social e sui bollettini/annuari del Titolare.
- 3. Acconsento Non Acconsento al trattamento dei dati conferiti affinché siano comunicati a terzi (salvo i casi in cui la comunicazione a terzi sia comunque lecita anche senza Consenso dell'Interessato).

AVVOCATURA della Curia dell'Arcidiocesi di Milano

Responsabile: dott. don Lorenzo Simonelli Avvocato Generale Curia di Milano Indirizzo:

Piazza Fontana 2 - 20122 Milano

Telefono: 028556434 - Fax: 02861396

Mail: Avvocatura@diocesi.milano.it

Web: www.chiesadimilano.it/avvocatura

L'Avvocatura è l'Ufficio, definito e strutturato secondo quanto determinato dal punto 2.4 della Parte Prima dello Statuto della Curia, di cui è responsabile l'Avvocato generale della Curia. L'Avvocatura appartiene al Settore per gli Affari Generali. L'Avvocatura può avvalersi, di esperti e può promuovere la costituzione di gruppi o di commissioni di studiosi e di operatori per le materie di competenza. L'Avvocatura opera nei seguenti ambiti di competenza:

1. Canonico 2. Ecclesiastico 3. Civile 4. Fiscale e contributivo

A partire dai suddetti ambiti e tenendo conto delle reciproche interdipendenze, l'Avvocatura svolge le funzioni seguenti:

1. Studio del diritto nella sua evoluzione normativa, giurisprudenziale, dottrinale

2. <u>Consulenza e assistenza</u> 3. <u>Informazione e formazione</u> 4. <u>Attività autorizzativa e di controllo</u> 5. <u>Elaborazione</u> della normativa diocesana e sua applicazione

2015 - Giuffrè

Prefazione di S. Em. Card. Pietro Parolin – Segretario di Stato



Presentazione

In occasione del trentesimo anniversario della L. n. 222 del 20 maggio 2015, un gruppo studiosi di diritto ecclesiastico ha raccolto in un testo l'esperienza e la conoscenza acquisita in molti anni di studio e lavoro attorno ai principali temi relativi all'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto.

È nato così un libro che, con un linguaggio tecnico e accessibile, presenta la natura e le peculiarità di questo soggetto giuridico tanto presente in Italia (oltre 30.000) e promotore di molte iniziative a favore dell'uomo: dalle essenziali attività di religione o di culto alle tradizionali attività di natura sociale e culturale.



I destinatari

Il libro è un testo tecnico elaborato avendo presente due categorie di destinatari. Alla prima appartengono gli amministratori degli enti ecclesiastici ed i laici che partecipano ai loro consigli, alla seconda i moltissimi professionisti (per es. commercialisti, notai, avvocati, architetti, ragionieri, geometri, consulenti del lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione) che assistono tali enti, coloro che rappresentano la pubblica amministrazione (locale, centrale e comunitaria) e le istituzioni economiche con le quali l'ente ecclesiastico è in quotidiano rapporto (per es. banche, assicurazioni, fondazioni di erogazione), soprattutto a motivo delle attività diverse da quelle di religione o di culto.

Gli autori confidano infatti che ciascun lettore possa trovare un effettivo aiuto per svolgere al meglio il proprio servizio e lavoro a beneficio dell'ente ecclesiastico che partecipa all'offerta di un servizio realmente benefico per le tantissime persone che quotidianamente godono delle sue attività diffuse capillarmente in Italia.

Autori



Bettetini Prof. Andrea Professore ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico, Università degli studi di Catania e Università Cattolica di Milano Celli Mons. Andrea Direttore Ufficio Giuridico del Vicariato di Roma Clementi Rag. Patrizia Fiscalista e collaboratrice dell'Avvocatura della Curia dell'Arcidiocesi di Milano Interguglielmi Mons. Vicedirettore Ufficio Amministrativo del Vicariato di Antonio Roma Mistò Mons. Luigi Segretario della Sezione amministrativa della Segreteria per l'economia, Città del Vaticano Pilon Avv. Lorenzo Consulente di diocesi ed istituti religiosi S. Ecc. Redaelli Mons. Carlo Arcivescovo di Gorizia e Presidente del Consiglio per gli affari giuridici della CEI Rivella Mons. Mauro Segretario dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, Città del Vaticano

Milano

Avvocato Generale della Curia dell'Arcidiocesi di

Professore e Vicario giudiziale del Tribunale

Ecclesiastico Regionale Triveneto

Simonelli Don Lorenzo

7ambon Mons, Adolfo

Sommario

- L'amministrazione dei beni nella comunità cristiana: responsabilità della Chiesa e del presbitero *Redaelli S.E. Carlo*
- L'ente ecclesiastico. L'origine canonica Simonelli Lorenzo
- L'ente ecclesiastico. Il riconoscimento della personalità civile Simonelli Lorenzo
- L'amministrazione dell'ente ecclesiastico Simonelli Lorenzo
- Gli atti di amministrazione straordinaria. Normativa canonica e rilievi civilistici Interguglielmi Antonio
- L'alienazione dei beni ecclesiastici ed i cosiddetti "atti peggiorativi" Simonelli Lorenzo
- L'amministrazione dei beni ecclesiastici e la vigilanza dell'autorità competente Simonelli Lorenzo
- Gli strumenti della vigilanza canonica Simonelli Lorenzo
- L'alienazione dei beni immobili degli istituti di vita consacrata Simonelli Lorenzo
- Il ruolo dei consigli nell'amministrazione dei beni della chiesa Zambon Adolfo
- Indicazioni per il servizio del consiglio per gli affari economici della parrocchia Simonelli Lorenzo
- L'amministrazione della parrocchia e la questione della perequazione Mistò Luigi
- La prevenzione e la gestione delle criticità. Le procedure concorsuali Celli Andrea
- La fiscalità dell'ente ecclesiastico Clementi Patrizia
- Il bilancio preventivo dell'ente ecclesiastico Simonelli Lorenzo
- Le attività dell'ente ecclesiastico a confronto con la normativa civile. Profili problematici Bettetini Andrea
- L'ente ecclesiastico ed il terzo settore Pilon Lorenzo
- Quale futuro per l'ente ecclesiastico? Rivella Mauro

La gestione e l'amministrazione della Parrocchia

2008 - EDB Bologna



Presentazione

l'emanazione nel 2005 dell'Istruzione in materia amministrativa della CEI è all'origine di questo testo elaborato dagli Economi e dagli uffici amministrativi di undici diocesi italiane. Anche nel 1994, dopo la prima *Istruzione in materia amministrativa* fu promossa l'elaborazione testo-base capace un raccogliere sistematicamente quanto era di interesse per la parrocchia, a partire dal quale hanno fatto seguito differenti edizioni diocesane o regionali. Oggi, invece, si è riusciti a predisporre un'unica edizione nazionale che viene offerta a tutte le parrocchie italiane. Se il diritto canonico universale e l'Istruzione in materia amministrativa sono le fonti di questo volume, la prassi e l'esperienza degli uffici amministrativi, nonché la vita concreta delle nostre parrocchie, sono il crogiolo che ne ha plasmato la struttura interna e i contenuti. Così gli Economi delle diocesi di Torino, Milano, Padova, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo, con un lavoro che li ha impegnati per oltre due anni, hanno voluto realizzare un manuale capace di presentare con chiarezza e precisione giuridica le questioni che segnano il quotidiano cammino delle nostre comunità parrocchiali.

Il volume è disponibile on line alla pagina www.chiesadimilano.it/avvocatura ed è aggiornato al 25 giugno 2018

La gestione e l'amministrazione della Parrocchia

2008 - EDB Bologna



I destinatari

Il volume si rivolge ai sacerdoti, ma soprattutto ai collaboratori parrocchiali e ai professionisti. Per il parroco, quale legale rappresentante e amministratore della parrocchia, è una opportunità per conoscere i profili e gli adempimenti essenziali da tenere presenti nell'amministrare la parrocchia. Per i suoi collaboratori – e tra essi i primi sono i membri del Consiglio per gli affari economici della parrocchia – e per i professionisti (commercialisti, avvocati, ingegneri, geometri, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.) questo volume vuole essere sia un percorso che introduce alla conoscenza giuridica di quel particolare (e spesso travisato) soggetto che è la parrocchia, sia uno strumento che con fondata autorevolezza indica criteri sicuri con i quali interpretare e applicare la normativa canonica e civile. Fatta comunque salva la competenza riconosciuta al Vescovo diocesano di emanare norme particolari cui le parrocchie devono attenersi, i contenuti del testo (in primis quelli che trattano della materia tributaria) molto difficilmente potrebbero essere disattesi senza correre il rischio di aver posto atti illeciti e sanzionabili.

Il volume è disponibile on line alla pagina www.chiesadimilano.it/avvocatura ed è aggiornato al 25 giugno 2018



L'archivio della rivista
è disponibile all'indirizzo
www.chiesadimilano.it/exlege
sono scaricabili i numeri completi delle
annate arretrate dell'annata in corso è
scaricabile il sommario e l'abstract

exLege

Presentazione

exLege, quadrimestrale a cura dell'Avvocatura della diocesi di Milano, è una rivista destinata in particolare ai parroci, ai membri dei consigli per gli affari economici e agli amministratori degli enti ecclesiastici, che offre orientamenti e indicazioni precise circa la gestione delle parrocchie e degli altri soggetti che vi gravitano intorno, con la tranquillità di essere a "norma di legge"

exLege nasce alla fine degli anni '80 in forma di circolari indirizzate alle parrocchie della Diocesi di Milano. A partire dal 1999 diventa una rivista curata dall'Ufficio Avvocatura della diocesi di Milano e si avvale del contributo di esperti. La rivista costituisce per gli enti ecclesiasti e i soggetti non profit uno strumento formativo e informativo in ambito giuridico unico nel suo genere. Dal n. 65 la rivista ha cadenza quadrimestrale.

Finalità

Scopo della rivista è quello di offrire un'adeguata presentazione delle novità normative, affinché l'attività delle parrocchie, degli enti ecclesiastici e degli altri soggetti non profit possa essere "a norma di legge" (di qui la scelta del titolo exLege).

A partire dal numero 61 (1/2016) la rivista presta particolare attenzione alla Riforma del Terzo Settore e dell'Impresa Sociale, riflettendo in modo specifico sulle questioni relative alla sua applicazione agli enti ecclesiastici.

Destinatari

La rivista si rivolge agli amministratori degli enti ecclesiastici (parroci, economi, delegati amministrativi, superiori religiosi ...), ai membri dei Consigli per gli affari economici che li coadiuvano e ai professionisti che li assistono (commercialisti, avvocati, architetti, geometri, consulenti del lavoro ...). Per i temi trattati è anche un utile strumento di aggiornamento normativo per gli enti del Terzo Settore.

Contenuti

La disciplina – canonica, ecclesiastica e civile (in primis quella tributaria) – è approfondita ed illustrata avendo cura di garantire per quanto possibile una lettura multidisciplinare e attenta anche ai profili relativi alla sua concreta applicazione, grazie alla conoscenza che gli autori hanno delle realtà ecclesiali nella loro complessità e articolazione.

Le Guide operative

Alcune tematiche già trattate in diversi articoli sono riprese in forma monografica nel supplemento Le guide operative con lo scopo di fornirne un quadro completo, sintetico e, soprattutto, pratico-applicativo, anche pubblicando fac-simili e modulistica.

La rivista on line

La raccolta delle annate precedenti e tutte Le guide operative possono essere liberamente consultate sul Portale della Diocesi di Milano (www.chiesadimilano.it/exlege). Dell'annata in corso viene offerto invece un sommario ragionato.

STRUMENTI DI AGGIORNAMENTO



All'indirizzo <u>www.chiesadimilano.it/exlege</u> sono scaricabili tutte le Guide Operative allegate alla rivista, comprese quelle dell'anno in corso

STRUMENTI DI AGGIORNAMENTO

65 Il bar parrocchiale (Patrizia Clementi)
--

4/16 Il nuovo lavoro accessorio Presto e Libretto Famiglia (Patrizia Clementi)

3/16 Volantini e manifesti (Lorenzo Simonelli)

2/16 Modulistica Parte II Gli immobili (Patrizia Clementi e Maria Elisabetta Mapelli)

1/16 Modulistica Parte I Le attività (Patrizia Clementi Maria Elisabetta Mapelli)

4/15 Il regime forfetario per i lavoratori autonomi (Patrizia Clementi)

3/15 Il bilancio preventivo e i contenuti della "programmazione e controllo" (Marco Ferrari)

2/15 Il lavoro accessorio dopo il Jobs Act (Patrizia Clementi)

1/15 La gestione della scuola per l'infanzia: moduli e format (OGLR)

4/14 Il contratto Sacristi CCNL e Convenzione Diocesana (Lorenzo Simonelli)

3/14 La rivalutazione dei terreni e delle aree edificabili (Patrizia Clementi)

2/14 Il nuovo decreto degli atti di amministrazione straordinaria (Lorenzo Simonelli)

1/14 Il lavoro accessorio. Disciplina e procedure (Patrizia Clementi)

2/13 Associazione in partecipazione (Patrizia Clementi ed E. Mapelli)

1/13 Le raccolte occasionali di fondi (Patrizia Clementi)

2/12 Il nuovo lavoro accessorio (Patrizia Clementi)

1/12 I contribuenti minimi e gli "ex minimi" (Patrizia Clementi)

4/11 Concessione a terzi di spazi parrocchiali Adempimenti fiscali (Patrizia Clementi)

3/11 Concessioni a terzi di spazi parrocchiali Aspetti civilistici (Lorenzo Simonelli)

Mapelli)

1/11 La rivalutazione dei terreni e delle aree edificabili (Patrizia Clementi)

3-4/10 Detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici (Patrizia Clementi)

1-2/10 Diritto di superficie (Patrizia Clementi, Marina Dellanoce, Elisabetta Mapellli)

4/09 Lavoro e oratorio estivo (Patrizia Clementi ed Lorenzo Simonelli)

3/09 Le successioni (Patrizia Clementi, Marina Dellanoce, Elisabetta Mapelli)

2/09 La comunicazione dati delle associazioni: "Modello EAS" (Patrizia Clementi)

1/09 Il lavoro accessorio (Patrizia Clementi)

3-4/08 Il lavoro subordinato (Giancarlo Esposti)

1-2/08 Il testamento del sacerdote (Lorenzo Simonelli)

4/07 Classificazione delle attività economiche Codici attività ATECO2007 (Patrizia Clementi)

3/07 Manutenzioni sugli immobili: aliquote IVA (Patrizia Clementi)

2/07 Gli enti ecclesiastici e il repertorio economico amministrativo (Lorenzo Simonelli)

1/07 Locazioni particolari (Patrizia Clementi ed Elisabetta Mapelli)

4/06 Contratto di locazione di immobili a uso abitativo e a uso diverso (Patrizia Clementi e Elisabetta Mapelli)

3/06 I contributi pubblici agli enti ecclesiastici (Lorenzo Simonelli)

2/06 Contratto di comodato di immobili (Elisabetta Mapelli)

1/06 Tombole, lotterie, pesche di beneficenza (Patrizia Clementi)

2/11 Diritti reali, usufrutto, venerdi dell'Avvocatura 2018 - 2019 Elisabelta onelli - La privacy (agg. 4 dicembre 2018)

exLege

ABBONAMENTI

Per abbonarsi occorre:

- 1. effettuare il versamento della quota mediante bollettino postale (ccp. 13563226) o bonifico bancario (IBAN: IT 50 I 05216 01631 000000046653, Credito Valtellinese, Agenzia 1 di Milano), indicando solo il nominativo di chi effettua il pagamento
- 2. compilare la scheda "dettaglio indirizzi" indicando colui cui deve essere recapitata la rivista
- 3. inviare la scheda "dettaglio indirizzi", completa della ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario, a ITL Servizio Abbonati, fax: 0249665083, oppure mail: exlege@chiesadimilano.it

Bollettino postale, estremi del bonifico e scheda "dettaglio indirizzi" sono disponibili all'indirizzo www.chiesadimilano.it/exlege

Quote abbonamento

Annuale: Italia: € 30,00 - Estero: € 60,00

NON PROF IL CONSULENTE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

SUPPLEMENTO ALIN. 123 DI ANNENIRE DI MERCOLEDÌ 23 NA GGIO 2016

IN QUESTO NUMERO Guida alle allirilă per i più giovani

Initia feebbe le seucle sisvuo-hano ei cottifi delle parrocchie si fempiono dei tagazzi che partecipano alle attività di geo-sit, controlossimo, compie co-la, come, associada delle tradi-zioni locati, vengino de nomi-nale le initiasi dei che impegna-ni tegrazzi in trecciando mo-menti di svago e momenti dei mativi.

men 6 di svago e momen 6 de ma 6vi. De dic hiamo queste a tività ad-tonta ndone ghaspetti più rile-vanti le bertzioni, i devolta ul-la piane y dei dali taccolte de-le toto scattate di urante le attivita, le convenzioni con i comu-niche etogano con tributi, il teniche etogano con tributi, it te-gim fiscale de lle quote asso-cia fire, le trovute da filaccia re ale Amigie, le corrette moda-fila di pre pazazione e sommini-strazione dei passi, gli spinosi puble mi dei ru moriche inevi-abilmen le sono generati du-ante fattività. (Rellem)



è un inserto di Avvenire.

Esce l'ultimo mercoledì di ogni mese (ad esclusione di luglio, agosto e dicembre)

Il "Consulente Non Profit"

Gli adempimenti e le regole da seguire per l'attività delle parrocchie rivolte a bambini e ragazzi

Tutto pronto per l'oratorio estivo

Volontari, lavoratori, contratti, fisco: ecco come mettersi in pista

PATRIZIA CLEMENTI

Come ognienno con i mizio del-l'estate e la chi usuna delle coscie, nelle part comble prend cnoil via le attività estive con l'assazzi. A se-condadella latitudine e delle tradizioni el parte di cretori q dicres-tori q centro di eggregazione gio-vanile e il attività viene denomi-Debaceacodo edivo gret, campi

ecude... Il tratto unidonnie è del o del I hadiounificate à det odd electrolist de econol hambin de le destinates de la coalizacione de la destinate de la destinate de la destination destination de la destination de la destination de la destination de la destination de

rizza le attività estive delle percoothie con i regezzi è che le loro centizzazione è affidate-eotto le serieb employable de some liberace

convolunted, addressed, glove-

convoluntes, edicecció, gious la gestad, des elimpespaceos se protette gestale obsenno. Malescette però, belinan escanderom ecolivicical est dicesses, especialista, quedo de presenta delle digre el citale inscholono processes conflata-tival per chi magali un escotici delle competito presence escentificiti, magali dil izando lo ettrumento del boso i lesco meglo addi come vortico), che meglo addi come vortico), che (meetlo patt come your bar), dhe come chomodi regoladizzare i pa-game chiprovved endo anche alla. gamerriprovvectors accurative a provi-denziale, senze gravere di patti-cotati ademptimenti la patrocchia e senze comportere onedi fiscali per i la varabati.

1. Il eoggetto filolese dell'etti-ville ibelicazi ced le iniziative ven-gono evolte direttamente delle perrocatio, in eliti ced concedio perforcing, in earl ose encoded of objects in the perforcing, in a se-etite da aird earl, speed of insta-rated delivered in emblo oc-deste da barrotta le progrie dinaità i airmestone e la torma-

cerdott, delle religiose o degli e-ducatot laid dia eggizza o la grazza e del trigazza e del grazza i del moduto propositio, evidente dizionale l'associa, associa e del trigazza e del grazza e del grazza e del evidente dizionale l'associa e del trigazza e del grazza e del grazza e del evidente dizionale e del moduto propositio, del evidente del trigazza e del grazza eecotadoca, durentro l'ortodoc-divo l'excedid e l'ortigicol pre-senti la perco di Audinivanzio i momenti di pregiate a di però, non elgati da dei l'attività possa essere attributta "promierus-mentro di lapercodita e di l'esco-dazione. Erietti, mentre le cos-cercos engateresse a di seco-

maimorbe vidos objeto alle fa-miglieuro contributo accopatura, delle spee (carrelliai, majilette, galgei val, metarali por l'abo-catri ueche, lagreco a parchi pidos, mesona praco...), el retta di estime de, di octime, por barrocoli evenzali ecole, di Le attività di selle con cuidations. Bitally meatrs to com-posemo eparations a più nog-getti contimporane emacte (in-quich partie), le attività devono necessatemente essere dicon-dicti ad unadocagge to, che può esseruna per considio quanco-ciatà, un sela, el limite cambe più esgetti che el "unisconof tem-poranemente in proto per evid-gen unvitti vità (com- el escota-dica) tempo coper el escota-dical tempo coper el escotato Nonco beans elouismente es el tratta del disedos cristodio edivo organizado della percoccida Infesion del regezzi loritti el ca-techiamo e, ingenerale, di quali Queeta ettività, intetti, dentra, traquete "di religione coutro" in-dividuate dell'articolo I sidella leg-

2 fe quote d'ilectizione Noc-

atqui temporame di como).

E quindi importante individuace comas equivo di vatività di coggetto tito devi dell'attività di considirio cativi individuazione di ള 222.03% kg വേഷം ൻഡ് 1160 വ്യാ എൻ എൻഡ് ൻൻ എട്ടാർ വേഷം ൻൻ ത്രാ ന സംബർഗ് വർ വർ ൻഡ് ഡ് ഡർ വർ വർ വർ വർ ന ൽ രാൻ വർ വർ വർ വർ വർ വർ concedible cettemente del pro-grammi e degli invitit ivolti alle tadelle antme, alla formantone de oleroe del miligital, autopiantimico migle, me expedit tit odel modu-li di lez i zione dei regezzi elle ini-zi elive, ettr evere ole quali le terniword, alla calvictud, all'education ne cristianos delicoscendo de del-lo "ettività diverso", individuale glie conolintormete del eggatto dhe le realizza (el veda a questo delle let teteb), dick le ettl vità col contribution and description and definition proposit of artical could be calcilone, educations e dalla use, troopid

caso le atticità commerciali ca ecocal hecia.

For impredience il regime dece-le delle attività di religione o cuito occurre riferirei alla legge 121/1 385 cheratifical Accordodi Revisione del Concordato Ira lo State Bulliance in Chilera catholi-call quale etablilics che objetici, patti statuani (...) Is altitubida. Le er da qualedi eti esperancia al-liquicali dagli etti esperancia al-liquicali dagli etti esperancia (...) norogette, mi desidocedastud. Autoricida (filmidical kati esti, alle kyytakilo Saloconce mentita-ili altitulla e ali nyime tabulanto

pacadopora modestra. Quindi, mentre le attività diverie econo amoggattate al regime discale previeto d'all'ordinamiento Italiano per da coma di ecce, quelled religione controprodono di u Described "Invisibilité" e concéecelmente inimitacati.

ecaim cate in indiversit.

b) Le attatat nat comment dat
and it regime decide di non impositifità ri estra applicable anche es le attività vengono evotte
delle accodiazioni di liopirazione
religiose cui abbiemo datto osclessoria della decidente. no a conditions that destinate Dosocach b